

LIX.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Continuazione della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 3) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Schupfer e Pellegrini — Il presidente dichiara chiusa la discussione generale, riservando la parola al ministro dei lavori pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

È presente il ministro dei lavori pubblici.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Continuazione della discussione del progetto di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Continuazione della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia ».

Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer.

SCHUPFER. Signori senatori. Comincerò da una dichiarazione. L'onorevole Santamaria nella seduta del 12 ha creduto opportuno di dire, subito dopo il mio discorso, una parola in favore della Commissione ministeriale, di cui avevo censurato l'opera; e per tutta difesa osservò che ne facevano parte uomini, i quali meritano tutta la nostra considerazione.

Ciò potrebbe ingenerare il sospetto che io col mio discorso ne abbia voluto menomare appunto la considerazione; e ci tengo a dichiararlo che non è.

Io non ho menomato, nè ho cercato di menomare la considerazione di alcuno. Ho semplicemente esercitato la mia critica, e credevo di essere nel mio diritto.

È stata sempre la mia abitudine di usare la critica indipendentemente, e ho lasciato sempre libero sfogo anche a quella che si è esercitata contro di me. Anzi l'ho provocata.

Veda, onor. Santamaria, io ho parecchi peccati o reati di stampa sulla coscienza, ma ogni qual volta ne perpetrava, il mio più vivo desiderio era di udire le opinioni contrarie per farne, occorrendo, tesoro. E mentre nella mia *Rivista di scienze giuridiche*, che pubblico da vari anni, rifiutavo gli articoli di elogio, vi ho accolto sempre e volentieri quelli contrari.

E nondimeno non credo che la critica abbia nociuto a quel po' di considerazione che godo nel mondo scientifico.

Nè l'essere valenti in un ramo può essere un passaporto per tutti.

Io mi figuro, per un momento solo, di essere un buon giureconsulto, e di avere scritto un'opera insigne, come sarebbe, a cagion di esempio, la *Condotta delle acque* del Romagna, o altra delle più recenti intorno alle acque; e penso che avrei nondimeno potuto in-

cappare in qualche errore se avessi avuto l'onore di sedere nella Commissione ministeriale.

Mi figuro eziandio, per un momento, di essere un buon impiegato del Ministero, di quelli destinati a far carriera; e nondimeno ciò mi sarebbe valso poco, se avessi dovuto portare un contributo tecnico nella questione che ci occupa.

Voglio anche figurarmi di essere un vallicatore, e di possedere alcune migliaia di quei 158,000 ettari di terreno, a cui la laguna dev'essere lo scolo indispensabile. In questa ipotesi potrebbe anche darsi che la mia condizione mi aiutasse a capire molti problemi. Ma in questo caso ci sarebbe un altro guaio. Comincierei a dubitare se appunto l'abitudine di considerare la questione da uno speciale punto di vista non potesse per avventura farmi velo agli occhi, e quando pure fossi stato chiamato a far parte della Commissione, forse non avrei accettato, anche in omaggio e quel decreto della Repubblica Veneta, vecchio di quasi quattrocento anni, che voleva esclusi appunto dal Collegio alle acque coloro che avevano *molini, possessioni e case*, in certe località prossime alla laguna, cioè *sotto Piove, Oriago, Miran, Mestrino, Dogado e da Fusina alla Palada di San Zulian*.

Che se non ostante tutto ciò, io mi fossi adattato a sedere in quella Commissione, e poi avessi preso una falsa strada, il mondo avrebbe potuto muovermi qualche appunto, e nondimeno, credo, mi avrebbe conservato quel poco d'estimazione che mi avesse prodigato sotto altri aspetti.

Io dunque, per concludere, non potrei accettare la massima dell'onor. Santamaria, che, per essere meritevoli di molta considerazione, quelle persone, che composero la Commissione ministeriale, dovessero anche essere superiori alla critica.

E' in fondo in che cosa li ho criticati?

Ho detto che dovevano studiare, ed hanno studiato poco, contenti di riprodurre un vecchio regolamento austriaco del 1841, che per giunta aveva fatto cattiva prova. Onde, dovendo pur provvedere alla conservazione della laguna, non si sono accorti che ce n'era una parte profondamente ammalata, nè hanno provveduto alle condizioni igieniche, hanno perfino compromesso gl'interessi della pesca valliva e vagantiva con

metodi e provvedimenti che facevano addirittura ai pugni coi più elementari principi della pesca e della piscicoltura.

Questo ho detto, e l'Ufficio centrale, facendo man bassa di molte disposizioni di quel progetto, ha in sostanza confermato le mie censure, salvo che non l'ha detto. Ora, in tutto ciò, la considerazione che meritano quegli egregi consiglieri, ingegneri e avvocati, non c'entra proprio per nulla.

Così intenderei di avere sbarazzato il terreno dalla questione personale, e vengo agli altri appunti.

L'onor. Santamaria ha esclamato ieri che i tecnici, che ho citato nel mio discorso, non sciogliono il nodo. E sta bene. Di fronte a certi tecnici insigni, che rigettano il principio del Sabbadino, che *gran laguna fra gran porto*, e lo relegano tra i pregiudizi, ce ne sono altri che ci si ostinano; e l'onor. Santamaria ne ha citato alcuni, soggiungendo, quanto agli altri, che si trattava di scritti d'occasione e quindi sospetti.

Ma intanto adagio cogli scritti d'occasione.

Non vorrà dire l'illustre magistrato e senatore che la memoria, per esempio, dell'ingegnere Pelosini sul porto di Malamocco, pubblicata nell'anno 1891, fosse uno scritto di occasione fatto in contemplazione della legge che ci sta davanti; eppure già egli lamentava che mancassero rilievi di osservazione. Nè possono dirsi studi di occasione quelli che il collegio degli ingegneri di Venezia iniziò nell'anno 1891. Erano stati provocati, se la memoria non mi tradisce, dal Fambri e dal Contin, e se ne discusse vivamente; ma veda fatalità, onor. Santamaria, appunto la maggioranza del collegio si è mostrata contraria a quei due, e seduta stante, si è nominata un'altra Commissione. Infine, se può dirsi scritto di occasione quello dell'Istituto veneto, la serenità obbiettiva di quell'illustre consesso scientifico e la speciale competenza di coloro che vi facevano parte, e che hanno firmato la relazione, deve renderci sicuri che il problema sarà stato studiato ed approfondito molto, senza secondi fini. Gli ingegneri che la firmavano sono Veronese, Bordiga e lo Zanon; anche lo Zanon, onorevole Santamaria, ch'ella ha citato ieri fra i tecnici contrari.

Infine, tale questione dei tecnici mi sembra

ora, come stanno le cose, una questione fuor di proposito, perchè, pur mettendo avanti le dispute, che si agitano a questo riguardo, io non sono venuto nella conclusione che occorra rimandare la legge finchè i tecnici si siano messi d'accordo, col pericolo che a furia di studi l'ammalato intanto potesse morire: ho detto solo e sostengo che bisogna andare cauti.

L'onor. Santamaria si è fatto forte specialmente, anche nella sua relazione, dell'autorità del Paleocapa. Io l'altr'ieri, nella foga del mio dire l'ho detto il suo *Paleocapa*, proprio senza la benchè menoma maligna intenzione; l'ho chiamato il suo *Paleocapa*, perchè aveva veduto che era citato ad ogni piè sospinto. Ora, è certo che il Paleocapa è stato un grande idraulico, la cui fama dura tuttora, e non si tratta di una fama usurpata; ma il Paleocapa ha la disgrazia di essere mancato da più anni, e la scienza dopo di lui ha progredito. L'onor. Santamaria può credermi questa volta sulla parola. Noi poveri pionieri della scienza siamo ben fortunati se possiamo vivere la vita di un giorno. Cioè, dirò meglio: gli amici potranno anche conservare la nostra memoria per qualche anno, per più anni; il nome di qualcuno più fortunato potrà essere registrato negli annali della storia, per quel povero granellino di sabbia che egli avrà portato alla costruzione del grande edificio; ma l'opera sua, come tale, muore: soltanto serve di addentellato per andar oltre.

Si tratti pure di un *maestro*, come l'onorevole Santamaria ama chiamare il Paleocapa; ma certo è che coloro, che vengono dopo, presto sorpassano il maestro, e la scienza nuova corregge, muta, a volte rifà addirittura la scienza vecchia. Del che non possiamo certo che rallegrarci, perchè il progresso umano è a questo patto. E si tratta a volte di una corsa vertiginosa. La scienza cammina lesta, specialmente nelle discipline fisiche e naturali. Ci sono libri, anche eminenti, che contano appena 10 anni di vita, e anche meno, e sono già vecchi.

Figuriamoci poi il Paleocapa, la cui opera risale a 30 e più anni addietro. E aggiungo che il Paleocapa era tutt'altro che infallibile, allorchè si trattava di questioni d'idraulica lagunare. E io sa la mia Chioggia, quando il Brenta fu immesso nella sua laguna. Il progetto Fossombroni ebbe appunto l'appoggio del Paleocapa; e ad attutire le preoccupazioni che da

varie parti, già allora, si erano sollevate circa i danni che ne avrebbero potuto derivare, sa l'onorevole Santamaria che cosa ha risposto il Paleocapa? Leggo le sue parole testuali: «la vastità e la profondità dei bacini che essa (la laguna di Chioggia) comprende, ci guarentiscono che passeranno non solo lunghi anni, ma secoli prima che la parte viva di questa laguna abbia a provarne gli effetti».

Mi difendo da un altro appunto.

L'onor. Santamaria ha spezzato nuovamente una lancia in favore dell'*unum corpus* della laguna: egli non vuole assolutamente saperne di distinguere la laguna viva dalla laguna morta e vuole assoggettate entrambe all'identico trattamento giuridico.

Egli dubita e si preoccupa che con quella distinzione si voglia rompere il vincolo che lega le due lagune, e quasi me ne dà taccia. Ma io, onor. Santamaria, non voglio rompere nulla; dico solo che il trattamento delle due lagune non può essere identico, perchè le condizioni di fatto sono diverse: potrà se vuole, essere eguale; ma la vera uguaglianza, secondo me, consiste nel trattare ugualmente le condizioni uguali e diversamente le condizioni disuguali.

Supponga l'onor. Santamaria per un momento (che il cielo ne lo preservi) di avere male, che so io, agli occhi o alle orecchie: vorrà egli applicarvi quello stesso metodo di cura che applicherebbe al cuore, ai polmoni, alla milza, al fegato, agli intestini, e via discorrendo? Anche senz'essere medico non credo che arriverebbe a tanto! Eppure si tratta anche qui dell'*unum corpus*, e niente meno che del corpo umano: sono tutte membra o visceri di esso e nondimeno, nonostante il trattamento diverso, nessuno potrebbe pensare che ne andasse rotto il vincolo che li unisce. Tutt'altro: quel trattamento diverso, adatto alle speciali condizioni di ciascuno, servirebbe a conservarli meglio tutti, e con essi l'*unum corpus*.

Pensate (dice l'onor. relatore, se ho ben trascritto le sue parole) pensate che cosa avverrebbe se una parte della laguna, abbandonata ai privati, fosse interrata, sia nei riguardi della difesa militare, sia in quelli dell'igiene! Ma nessuno la vuole abbandonata ai privati e neppure io: anzi ho lodato l'articolo del disegno che autorizza in ogni tempo il Governo a demolire le opere, anche ritenute legittime, dice

l'articolo, qualora ne trovasse necessaria la demolizione; come mi unisco all'onor. Sormani-Moretti, nell'applaudire l'Ufficio centrale per aver tolto anche al Governo la facoltà, lasciata dal progetto della Commissione ministeriale, di crear nuove *sacche*, o interrimenti formati dagli scavi che si fanno in laguna e dalle demolizioni in città.

Soltanto io non vorrei che si esagerasse: ecco tutto.

E sempre in omaggio a quel principio, annunciato dianzi, che annunciai del resto anche l'altieri, che in materia così delicata bisogna andar guardinghi.

E vengo alla questione degli argini.

L'onor. Santamaria insiste tenacemente nel dire che vuole mantenuti soltanto gli argini e rilevati, sorretti da speciali concessioni o che fossero stati compiuti prima del 20 dicembre 1841, cioè prima della pubblicazione del regolamento austriaco; e dice che in far ciò l'Ufficio centrale, seguendo l'uso della Repubblica veneta, ha fatto omaggio all'equità. Ed io sono ben lieto, molto lieto di questo spirito di equità da cui egli e l'Ufficio centrale sono animati: soltanto non vorrei che si fermassero a mezza strada.

Perchè arrestarsi proprio al 1841? Perchè non tollerare anche altri argini sorti dopo?

L'onor. Santamaria soggiunge cosa, che del resto aveva ampiamente svolto anche nella sua relazione, che, cioè, dopo il regolamento del 1841, il quale aveva proibito gli argini, non si poteva più dire che i possessori delle valli, che ne avevano costruito, si trovassero in buona fede: si tratta di usurpazioni - ha detto ieri - e le usurpazioni non si devono tollerare.

Ora io, alla mia volta, osservo che credo sbagliato d'insistere su quel malaugurato regolamento e farne addirittura le colonne d'Ercole, oltre le quali non si possa andare.

È legge tuttora vigente quel regolamento? O non è anzi stato pubblicato, come dissi ieri l'altro, in via provvisoria, di esperimento, per il periodo di tre anni?

L'on. Santamaria si compiace di asserire che questo punto vale proprio uno zero; e ricorda l'opinione dell'Avvocatura erariale, ed anche un giudicato della Corte di cassazione, ed il fatto che, dopo scorsi i tre anni, quel regola-

mento fu pubblicato dal Governo veneto nella Raccolta delle sue leggi.

Ma adagio a' ma' passi. Né l'opinione della Avvocatura erariale, né il giudicato della Corte di cassazione, possono avere molto peso nella questione, quantunque si tratti di organi rispettabilissimi, a cui volentieri m'inchino; imperocchè, né l'Avvocatura erariale, né la Corte di cassazione conoscevano il dispaccio della Cancelleria aulica veneta, e neppure la patente di notificazione: sono documenti trovati solo negli ultimi tempi. Quanto poi al fatto che il Governo austriaco abbia pubblicato il detto regolamento, dopo scorsi i tre anni di prova, mi permetta l'onor. Santamaria di osservare che veramente esso fu inserito nella Raccolta degli atti dei Governi di Milano e di Venezia, ancora nel 1844, prima che spirasse il triennio, come appendice al vol. I, parte I del 1841. Era stato dimenticato, e il Governo provvide a quella dimenticanza.

L'onor. Santamaria ha chiamato questo del regolamento del 1841 un increscioso argomento. E voglio ammettere che sia tale; ma dal momento che ha sollevato così seri dubbi, perchè voler ricorrere proprio ad esso, come ultimo limite per il riconoscimento degli argini e degli arginelli della laguna?

La malafede! Ma chi le dice, onor. Santamaria, che tutti quei possessori di valli, che costruirono argini fossero in malafede, contrariamente al principio che Ella ben conosce, che *quisque praesumitur bonus donec probetur contrarium*?

Ammesso pure che il regolamento del 1841 abbia continuato ad essere legge (io voglio per un momento ammettere), ma quando mai è stato applicato in tutta la sua interezza? E quegli argini, non sono sorti sotto l'occhio vigile del Governo? E il Governo stesso non li ha riconosciuti quando registrò le valli nella mappa catastale, appunto con tutti i loro argini, e per di più applicò ad esse l'imposta fondiaria, non già come valli aperte, ma come valli chiuse, anche arginate, e quindi per un reddito molto maggiore che non avrebbero avuto se fossero state aperte? Infine ci è questo da osservare che molte di quelle valli sono passate via via in altre mani dopo il 1841, e per lo meno si ammetterà, spero, che questi nuovi acquirenti si trovassero in buona fede.

Ma, mi risovvengo in buon punto che c'è anche una questione fra l'onor. Santamaria e me, circa la figura giuridica, che si potrebbe dare al possesso degli argini riconosciuti.

Possesso trentennale, no, dice egli, perchè ammesso il concetto del demanio non si può ammettere il concetto della prescrizione; e il legislatore, sebbene possa far tutto, non può fare corbellerie. E sia pure: non combattiamo di formule e di parole e atteniamoci alla realtà delle cose. Purchè si raggiunga lo scopo, ammettiamo pure che si tratti di una semplice condizione di fatto, a cui la nuova legge attribuirebbe un'importanza giuridica. Ma non siamo così corrivi, onor. Santamaria, nel tacciare di corbellerie tuttociò che non entra nel quadro dei sistemi, come vigono oggidì, tanto più che il demanio in discorso potrebbe essere, ed è, un demanio *sui generis*.

Avvezzo come sono a spaziare liberamente nel vasto campo della storia, ne ho vedute parecchie di queste che i giureconsulti, educati alla scuola del diritto romano, avevano chiamato corbellerie, e non di meno molte si son fatte largo.

Ricordo solo un esempio, e ne potrei ricordare moltissimi: quello delle condizioni necessarie a rendere perfetto il contratto. Dove se n'è andato tutto quel grande bagaglio di sapienza romana? I giuristi, è vero, han protestato, si son sollevati tutti come un uomo solo, contro il principio che a rendere perfetto il contratto dovesse bastare la volontà delle parti, e han chiamato corbelleria, ai loro tempi, tutto ciò che si scostava dai criterî romani; ma la vita ha dato loro torto. La gran corbelleria ha finito col trionfare.

Dunque adagio con le corbellerie: ad ogni modo ciò che mi divide dall'onor. Santamaria è ben poca cosa. Si tratta soltanto di spostare il termine, dal 1841 al 1870, il termine che occorre al possesso trentennale.

Aggiungo, che la cosa potrebbe farsi senza alcun pericolo della incolumità lagunare, perchè, ai sensi dell'art. 4 del disegno di legge, accettato anche dall'Ufficio centrale, il Governo, anche nel caso di argini riconosciuti legittimi, potrebbe nel termine che fosse indicato nel regolamento, domandare il documento o la prova del diritto. E questo è già molto. Si aggiunge poi, che qualora, a giudizio del genio civile,

apparisse necessaria la distruzione di alcuna delle opere, anche ritenute legittime, il prefetto la potrebbe ordinare. Che si vuole di più?

L'onor. senatore Santamaria nel suo discorso ha parlato di argini, ma non anche degli innocenti arginelli delle peschiere; e cotesto suo silenzio mi è di buon augurio. Perchè, se mi è lecito, almeno questa volta, d'indovinare il suo pensiero, appunto dal suo silenzio vorrei argomentare che egli, in fondo, non sarebbe alieno da qualche concessione.

Le peschiere sono piccolissimi specchi di acqua cinti da argini, e posti in comunicazione con la laguna, mediante chiaviche. In esse si semina e si coltiva il pesce; ed io non esitai la volta scorsa di chiamarle il cervello e il tesoro della valle. Il sopprimerle varrebbe come ridurre il raccolto della valle di nove decimi; vale a dire come togliere alla valle tutta la sua importanza.

D'altronde, badi l'Ufficio centrale, mentre la laguna ha una superficie di pertiche censuarie 572,566, le peschiere ne hanno in tutto una di pertiche censuarie 5684. Come si vede, una quantità affatto trascurabile, relativamente alla grande superficie della laguna.

Aggiungasi che esse si trovano nella parte più lontana dai porti, cioè in prossimità della conterminazione lagunare, dove l'acqua ha un leggerissimo movimento di flusso e riflusso sentito soltanto nei giorni delle alte maree.

Si noti ancora, che per lo più, le peschiere vennero costruite, non dove si trovavano specchi d'acqua, ma bensì dove stavano barene e paludi infettive, e che per costruire quegli arginelli si scavarono appunto le paludi, e costruirono canali, dove l'acqua scorre limpida e sana; e non potrebbe essere diversamente, perchè vi devono vivere i minuscoli pesciolini, che vi si seminano, i quali senza acqua pura e sana necessariamente morrebbero.

Ora, domando io: si potrebbero sopprimere tali vivaì, ammesso pure che siano stati costruiti senza una regolare licenza, quando si considera l'importanza che hanno rispetto alla vallicoltura, e il nessun danno della laguna, dato che si trovano in una superficie così limitata, e che sono tanto lontani dai porti; tanto più che non si tratta di sbocchi d'acqua sottratti alla laguna, ma di barene sommergibili soltanto nelle alte maree, ridotte, in tal

guisa, a veri e propri bacini d'acqua comunicanti colla laguna?

D'altronde non ha detto l'onor. Santamaria ieri, che la laguna, così come è, è buona e fiorente, che si trova in condizioni molto felici, e che adempie bene alle funzioni alle quali è chiamata?

Ma io sono logico e ne traggo le conseguenze.

Se la laguna funziona bene, perchè volete vibrare un colpo mortale alle valli e volete dare a tutti questi argini lo sfratto e colpire nel cuore un'industria che dà da vivere a migliaia di persone senza che sia dimostrata menomamente la necessità di un così grande sacrificio? Se la laguna funziona bene, perchè, domando io, si è tanto restii nell'accettare l'emendamento che ho proposto all'art. 4, il quale, in fondo, si risolve nel riconoscere le condizioni di fatto esistenti trenta anni addietro, salvi naturalmente quei sacrifici, che gioveranno a migliorarla anche più?

Voglio parare un altro colpo portatomi dall'onor. Santamaria.

A proposito degli scoli l'onor. Santamaria ha accennato alla lotta che io cercai di mettere in rilievo fra le valli e la terraferma, e l'ha negata. Non si tratta, diceva egli, di distruggere nè le valli, nè la terraferma. E sta bene per noi: certamente nessuno di noi ha l'intenzione di distruggerle, ed io stesso per il primo, ebbi a dichiarare che gli interessi della terraferma e dell'agricoltura, mi erano sacri come quelli dell'industria valliva.

Ma ciò non toglie che la lotta fuori di qui ci sia.

Il conflitto tra la vallicoltura e la terraferma sorge là dove vengono applicate le idrovore per l'asciugamento artificiale dei terreni.

Infatti finchè l'acqua scola in *modo naturale* dalla campagna, lungo il canale fiancheggiato da valli, non può danneggiare molto la piscicoltura, perchè nelle valli non entra. Quell'acqua esce dalla campagna durante il riflusso, quando cioè le valli scaricano pure le loro acque nei canali, formando un dislivello di prevalenza del pelo d'acqua interno dal pelo d'acqua esterno, e non può, in forza di tale prevalenza, l'acqua dolce del canale entrare in valle.

Quando comincia il flusso, l'acqua del mare risale pel canale e la *porta a vento* dello scolo delle campagne, si chiude, perchè altrimenti

l'acqua salsa penetrerebbe in campagna. È durante questo periodo che il livello del pelo d'acqua in canale è superiore al livello in valle, e quindi l'acqua da esso si riversa nella valle; acqua, che non è dolce, essendo chiusa la porta di scolo. Onde con gli scoli naturali le valli non subiscono danni, nè durante il flusso, nè durante il riflusso.

Ma con l'applicazione delle idrovore la cosa muta, perchè l'acqua dalla campagna defluisce, non soltanto durante i riflussi, quando cioè il pelo d'acqua della valle è maggiore di quello del canale; ma, purtroppo, in virtù del prelevamento datole, anche durante il periodo del flusso, quando, cioè, il pelo d'acqua del canale è più alto di quello della valle. In tal periodo l'acqua, che entra in valle, non è soltanto la salsa, ma pur anche quella di scolo; anzi, in prevalenza, e quasi esclusivamente, questa, in quanto che l'acqua salata, che entra dalla bocca dei porti per giungere alla valle ha un lungo percorso da fare, mentre quella di scolo è proprio là dove si trovano le valli, ed è quindi la prima a riempire il canale, e quasi l'unica che si scarichi in valle con danno enorme della piscicoltura.

Di qui il grave danno, trattandosi di una lotta di conservazione per i valligiani, e di un attentato di soppressione da parte dei terrafermieri, i quali hanno tutto l'interesse di disfarsi dei vigili controllori, che guastano la loro opera di usurpazione della laguna.

E non posso assolutamente ammettere che il conflitto della terraferma e delle valli non abbia fatto luogo a proteste.

Io non posso ora citarle tutte; non ho avuto il tempo di raccoglierle; ma posso assicurare l'onor. Santamaria che se ne potrebbe fare addirittura una catasta sì per Venezia che per Chioggia.

L'onor. Santamaria è andato più avanti: egli ha voluto addirittura mostrare che gli scoli non sono nemmeno dannosi alla salute pubblica, e si è fatto forte di due argomenti ..

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore* Come due?

SCHUPFER. Se non saranno due argomenti, saranno due fatti a cui egli ha accennato. Uno è quello dello scolo di Gambarare, nel bacino di Venezia; l'altro è quello del canale di Cavaizza.

Lo scolo di Gambarare, dice egli, non ha mai prodotto danni della specie di quelli lamentati,

nè mai ha fatto luogo a reclami; ma domando all'onor. Santamaria, chi avrebbe dovuto reclamare, se per confessione dello stesso Santamaria quella località non è abitata e non ha neppur valli?

Quanto al canale di Cavaizza la cosa sta diversamente.

L'onor. Santamaria dice che questo canale scorre fra due valli: quella di Avertò, probabilmente voleva dire quella di Ghebbo Storto, più prossima, e la valle Morosina; e che, mentre la prima è sana, nella seconda c'è la malaria.

Ora, io mi permetto di osservare all'onorevole Santamaria che la valle Morosina non si trova nelle migliori condizioni igieniche per causa de' suoi argini; ma per un'altra ragione ben diversa: che, cioè, il suo canale alimentatore detto del Sirocco, viene alimentato dalle acque che sboccano dalle botti di Cavaizza, le quali s'insaccano nel canale del Sirocco, che disgraziatamente è chiuso all'origine. Tali acque insaccate, essendo acque putride e nere, facilmente marciscono, il che non avverrebbe se, non essendovi le botti di Cavaizza, quel canale venisse alimentato dal mare, o quanto meno (come avveniva una volta) esse trovassero uno sfogo pel canale del Sirochetto.

Fu detto che per il Ghebbo Storto le medesime acque non producono il medesimo effetto; ma basta considerare che non sono le medesime acque, perchè in quel punto sono rinfrescate e corrette dall'acqua della laguna, la quale non può accedere nel canale del Sirocco, perchè già occupato dall'acqua morta di scolo, che subisce solo un po' di rialzo per rigonfiamento.

Creda, onor. Santamaria, che gli argini non ci hanno proprio che vedere.

E i rimedi?

Io ne avevo ricordato due.

Uno sarebbe di portare mediante un canale quegli scoli direttamente al mare; ma l'onorevole Santamaria, che non vi aveva accennato nella sua relazione, lo ha passato sotto silenzio anche ieri. E nondimeno è il rimedio che ha l'appoggio anche del Contin, così caro all'onorevole Santamaria.

L'altro sarebbe quello di condurre gli scoli fino alla laguna viva; e, nonostante le osservazioni in contrario dell'onor. Santamaria, non

credo di avere detto una grossa bestialità, mettendolo avanti.

Anzitutto, ripeto, non occorre che i canali che condurrebbero quegli scoli alla laguna viva abbiano degli argini: basterebbe che fossero subacquei, scavati cioè nel fondo lagunare; onde non sarebbe punto vero che la laguna ne potesse venire frastagliata con argini in varie porzioni. Nè sussiste il dubbio che la laguna vicina alla città e alle isole potesse venire inquinata da quelle acque putride; perchè condotte nella laguna viva, dove il moto del flusso e riflusso è maggiore, verrebbero tosto prese e portate al mare durante i riflussi.

Infine, se questa non è l'opinione del Contin, è quella degli illustri scienziati dell'Istituto veneto.

E vi ha di più, onor. Santamaria; perchè gli stessi idraulici del genio civile hanno, non è molto, progettato uno di questi canali, per ricevere le acque di scolo delle botti delle Tresse e la Bianca e portarle dalla laguna morta sino alla laguna viva di Chioggia.

Mi resta un'ultima osservazione, della quale potrei anche dispensarmi, perchè più che di un appunto serio, si tratta, dirò così, di un razzo finale, che l'onorevole Santamaria, così forte oratore, ha lasciato scappare nella foga del suo discorso. In un punto, egli disse, l'onorevole Schupfer, così tenero degli interessi di Chioggia, non è stato un vero figlio di Chioggia.

E perchè? Perchè agli scavi dei canali interriti della laguna inferiore, e ai tagli attraverso dossi, barene e paludi, io preferisco la sistemazione del porto, essendo mio fermo convincimento che, una volta sistemato il porto, il resto possa venire da sè.

Ma io non ho rinunciato a quelle misure: ho dichiarato anzi di accettarle e le accetto; soltanto mi sono permesso di dire che non mi parevano sufficienti ai bisogni di quella laguna così ammalata.

Io le ho chiamate mezze misure: ecco tutto; e più che ad esse (il ripeto, anche a rischio di sentirmi dire nuovamente che non sono un buon figlio di Chioggia), ci tengo alla sistemazione del porto.

E se la mia parola volesse dire qualche cosa qui dentro, vorrei pregare vivamente i colleghi dell'Ufficio centrale e il signor ministro dei lavori pubblici ad acconsentire che tale si-

stemazione venga accolta nella legge, e sarei anche disposto a sfrondare il mio emendamento di tutto ciò che potrebbe essergli d'impaccio.

Infine le vedute dell'Ufficio centrale e le mie sono per questo riguardo press'a poco identiche, salvo che l'Ufficio centrale vorrebbe contentarsi di un ordine del giorno, ed io bramerei che, in un modo o nell'altro, quell'ordine fosse inserito nella legge.

Lo ripeto: io agli ordini del giorno ci credo poco. In generale sono carezze date, magari da una mano vellutata, a chi domanda pane e muore di fame. Introdotto nella legge, quell'ordine del giorno avrebbe una ben altra importanza.

L'onor. Sormani-Moretti ha detto: noi non siamo adesso in condizione di provvedere a questo grande bisogno, che egli stesso del resto ammette della sistemazione del porto di Chioggia: ci mancano i quattrini. Ed è una obbiezione grave; ma non mi pare insuperabile. Io sarei disposto a modificare il mio emendamento in questo senso, che cioè « il Governo del Re provvederà alla sistemazione del porto di Chioggia nel più breve tempo possibile quando le condizioni dell'erario lo permetteranno », e la difficoltà sarebbe tolta...

SORMANI MORETTI. Non è un articolo di legge. (ilarità).

SCHUPFER. Qualcuno mi ha fatto osservare che il proporre, come feci, che vi sian costruite due dighe, è risolvere una questione tecnica che sarebbe bene non risolvere. Perchè, se gl'idraulici dell'Istituto veneto domandano due dighe, il Contin, per esempio, è d'avviso che possa bastarne una; e sono disposto a cedere anche su questo punto pur di vedere accolto il mio emendamento.

L'onorevole Sormani-Moretti un momento fa, pur aderendo, a quanto pare, al medesimo ordine d'idee, m'ha fatto capire che l'emendamento nel modo con cui l'avrei ora formulato, non potrebbe formar parte di un articolo di legge; parrebbe quasi che vi si opponesse qualche principio di diritto costituzionale. Ma perchè? Forse perchè l'emendamento, ridotto a quei termini, sarebbe più ch'altro un'affermazione astratta? Ma io conosco leggi le quali, infine, non sono che affermazioni di principi, e, anche come tali, hanno avuto una grande efficacia.

La proclamazione dei diritti dell'uomo è una di queste. In realtà, l'affermazione che io vi propongo potrebbe anche essere qualche cosa di più che una semplice affermazione di principi, perchè, dato il caso che le condizioni della pubblica finanza lo permettessero, quella che, per il momento, è un'affermazione astratta, verrebbe subito ad acquistare una importanza reale.

Si capisce che troverò delle difficoltà a far passare questo emendamento...

Una voce. Oh sì!

SCHUPFER... ma ad ogni modo mi conforterà l'idea di aver alzato la voce per una causa giusta, quale la carità di patria mi consigliava: certo esso ridarebbe la vita ad una benemerita città, che da anni lotta energicamente per la sua esistenza, e spera.

Ed ora non mi resta proprio che mandare un saluto al mio illustre avversario.

Ci siamo battuti ad armi cortesi, alla guisa dei cavalieri del buon tempo antico, e nel deporre gli offro cavallerescamente la destra.

Al Senato poi domando vivamente scusa se per avventura lo avessi annoiato; ma creda che non l'avrei fatto apposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pellegrini, presidente dell'Ufficio centrale.

PELLEGRINI, presidente dell'Ufficio centrale. Dicono i pratici: *si vis intelligere nigrum lege rubrum*, cioè per bene apprezzare le disposizioni di una legge è da vederne le note marginali. Il ricordo di questo antico ditterio mi è suggerito dal titolo di questo disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia », perchè so che in quest'aula i voti più volte e lungamente ripetuti dai Consigli comunale e provinciale di Venezia, dalla Deputazione provinciale, da singoli cittadini riuniti od associati, che domandarono insistentemente su questo argomento un provvedimento definitivo, saranno certo accolti con unanimità di suffragi, poichè il Senato ha sempre dimostrato per Venezia il più alto interesse. Ma io, che a nome dell'Ufficio centrale, vi domando con confidente fiducia l'approvazione a voti unanimi del disegno di legge, non la invoco soltanto in nome di questo sentimento di benevolenza per la mia città e provincia, non in nome di antiche e nobili tradizioni regionali, non per i meriti dei nostri maggiori, per cui sia nel patrimonio intellettuale, sia nel patrimonio econo-

mico della nazione tanto ancora rimano di benefici dovuti all'opera della sapiente e gloriosa Repubblica, di ammaestramenti civili e politici, di esempi degni di essere seguiti nel governo dello Stato, sia all'interno sia all'estero, nelle relazioni con gli altri Stati, o con il potere clericocratico, onorando la religione ma serbando incolume contro ogni interdetto la civile potestà. Non la domando in nome di quei sentimenti, a cui l'amico senatore Sprovieri, che oggi non vedo presente, fece appello l'altro giorno appena cominciata questa discussione, quasi volesse dire, che doveva essere posta sotto l'alto patrocinio d'idealità e di ricordi che elevano e sollevano sempre fortunatamente gli animi. Non ho bisogno di affidare a questi ricordi il progetto in Senato, dove rammento con riconoscenza le parole che furono pronunciate or sono otto anni dall'illustre senatore e mio amico Finali. È un voto EMPIO, egli diceva, quello di alcuni i quali credevano che fosse possibile applicare il sistema olandese alla laguna di Venezia, o, diciamolo alla bella prima, sottrarre alle acque vivificatrici dei suoi porti una parte qualunque della laguna, per farne, sia pure non da un momento all'altro, un territorio di terraferma.

Diceva il senatore Finali al Governo in quest'aula nel 25 giugno 1891, mutino pure Ministeri e programmi di amministrazione, ma nessuno mai potrà opporsi alla conservazione della laguna veneta: non si può nemmeno pensare che alcun Governo nazionale possa dichiararsi indifferente o disinteressato nella questione. Ma questo interesse, continuava l'amico Finali, dev'essere operoso. Onorevole ministro, occorre di far presto. Si ricordi, ed io ne ho fatta lunga esperienza, che in questa materia gl'interessi privati contrastano con gl'interessi pubblici. Pensi che ogni anno, ogni giorno, col suo decorrere è fatale; che da venticinque anni le usurpazioni si estendono, e mentre noi facciamo progetti e discussioni sottili, la laguna interrisce, cioè perisce. E l'onor. amico Pierantoni, ch'era relatore allora del progetto di legge, ripigliava alla sua volta qui in mezzo a Voi, a nome dell'Ufficio centrale, a dire: sappiamo anche noi che queste usurpazioni del demanio pubblico vi sono, ma su questo oggetto posso dire, che appunto perchè si tratta di occupazione di terreni demaniali, non è possibile

dedurre la più lunga prescrizione, poichè contro i diritti demaniali non corre prescrizione. La notizia delle usurpazioni non è ignota; l'abbiamo ricordata nella relazione per fare comprendere al potere legislativo l'ufficio suo di ordinare le rivendicazioni.

Queste parole per l'Ufficio centrale d'allora, del quale facevan parte i senatori Costa, Guerrieri-Gonzaga, Manfrin, Pagano, pronunciava il senatore Pierantoni, suo relatore. Dopo tali e per tali dichiarazioni ed eccitamenti fu votato dal Senato, nella seduta del 25 giugno 1891, l'ordine del giorno del quale giova ricordare il tenore:

« Il Senato invita il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, un disegno di legge per la conservazione della laguna veneta ».

Nel più breve tempo possibile? Dal 1891 al 1899 scorsero otto anni. Come e perchè il più breve termine possibile si è convertito invece nel lungo spazio di otto anni di tempo?

Quali le cause che hanno cotanto protratto l'adempimento della vostra deliberazione? Forse è stata una considerazione di Governo, mosso dal dubbio che, mentre questo ramo del Parlamento aveva in tutti i modi dimostrato più volte la sua volontà che anche in questo argomento la cosa pubblica trovasse il suo definitivo assetto, nell'altro ramo del Parlamento potesse trovare ostacolo ed impedimento la risoluzione legislativa dal Senato domandata, perchè ivi non fosse conosciuta od apprezzata sufficientemente la somma importanza della laguna veneta, l'urgenza dei provvedimenti definitivi richiesti per la sua conservazione?

Non fu questo di certo il motivo per cui attendemmo ancora altri otto anni ciò che nel più breve tempo possibile doveva essere compiuto. Imperocchè sentimenti e giudizi identici a quelli del Senato intorno alla laguna veneta aveva invece anche la Camera dei deputati manifestato. Ricorderò solo che essa già fin dal 26 giugno 1889 aveva deliberato un ordine del giorno che suona così:

« La Camera, ritenuto che la conservazione della laguna viva e morta è condizione essenziale per l'incolumità di Venezia, e per la regolare alimentazione dei suoi porti, confida che il Governo saprà vigilare con rigorosa cura il

regime della laguna stessa e provvedere con efficaci regolamenti all'integrità dell'estuario ».

Qui si parla di regolamenti, non di legge come nell'ordine del giorno del Senato, di due anni posteriore a quello della Camera elettiva, perchè allora si credeva che semplice regolamento, e non regolamento avente forza di legge, fosse quello del 20 dicembre 1841, e che non occorresse una legge per modificarlo ma che bastasse un regolamento governativo.

Se non fu l'accennata preoccupazione la causa della lunga dilazione dal 1891 ad oggi, quale altro ne fu il motivo? Forse la poca importanza per lo Stato dell'argomento in esame?

No, nessuno potrebbe osare di dirlo, perchè molte smentite di tale asserto, molte prove del contrario si possono addurre ad onore dello Stato italiano, al quale, con grato animo, io, figlio di Venezia, devo rendere testimonianza di quanto fece e di quanto spese per ridare al nostro porto, del quale la laguna è parte costitutiva essenziale, ed all'arsenale nostro, tutto il valore di cui sono degni sia per l'antica e splendida tradizione, sia per la loro importanza attuale.

Lo Stato italiano in un trentennio dal 1866 ha speso 12 milioni per l'escavazioni; circa 700 000 lire per completamento del porto di Malamocco e dei fari. Per le stazioni marittime e sue banchine ha speso quasi 11 milioni; per il nuovo porto del Lido oltre 6 milioni; per l'espulsione del Brenta quasi 8 milioni e mezzo; per la sistemazione del Sile 1 300 000. Le spese incontrate per l'arsenale oltrepassano i 13 milioni e mezzo. Per uno scalo di approdo a Chioggia la legge del 14 luglio 1889 stanziò la somma di lire 700 000; e sono riservati sulla legge del 1889 circa 4 milioni per lo scalo d'alaggio, per prolungamento di banchine e per meccanismi nella stazione marittima di Venezia.

Si aggiungano altre spese per la manutenzione ordinaria. Tutto ciò non prova quale importanza grandissima, quale interesse sommo abbia per la nazione tutta, e non per la sola Venezia e per il suo estuario, la conservazione della laguna, che forma un tutto con i suoi cinque porti, già legislativamente dichiarati un unico porto?

Un'altra volta quindi ritorna il quesito, quale è dunque da ritenere la vera causa per cui dal 1891 si fece aspettare fino ad ora il dise-

gno di legge richiesto dal Senato; quale la vera causa dalla più lunga attesa da ben trentatre anni di un provvedimento definitivo, che con lodevole iniziativa fu messo allo studio dal Governo italiano appena liberata Venezia, e che fu replicatamente proposto dalla benemerita Commissione governativa lagunare presieduta prima dal Paleocapa poi dal conte Alessandro Marcello?

I silenzi o gl'ingrignimenti sono inutili. L'unica causa dell'eterno ritardo, che attesterebbe la impotenza delle autorità e dei poteri pubblici (poichè il buon volere loro fu costantemente provato), sta non nelle resistenze e nelle opposizioni aperte e quindi legittime e meritevoli di essere discusse e rispettate, che furono presentate: ma nelle mene occulte, nei maneggi indiretti, e quindi degni di biasimo e intollerabili, di alcuni interessati, confusi fra interessati per ragione legittima e interessati per usurpazione della pubblica cosa e per temerario e continuato dispregio dei precetti delle leggi, degli ordini dell'autorità e dei pubblici diritti. L'efficacia di codeste opposizioni di varia natura è attestata da uno degli interessati, che in sua pubblicazione del 1884 si vantò che invano il Ministero, sentiti i corpi consultivi dello Stato, aveva domandato al sovrano di sanzionare l'elaborato regolamento lagunare sottoposto alla sua firma, perchè « solamente la vigilanza e la influenza che presso il Re poterono esercitare i proprietari lagunari, impedì l'approvazione ».

Quel possessore di valli naturalmente scrive che così fu fatta ragione al diritto. Ma l'azione occulta presso il Sovrano costituzionale era forse essa pure atto di diritto? Non del ricorso dalle leggi permesso si fece uso. Egli stesso lo dice. « Vigilavano alcuni dei proprietari lagunari, e sapendo quanta difficoltà avrebbero incontrato a persuadere il Ministero contro le non esatte o non dotte informazioni dei suoi funzionari, riuscirono ad impedire che la Corona legittimasse con la sua firma un atto di usurpazione, una violazione ai diritti dallo Statuto garantiti » (A. BULLO, *La questione lagunare*, Firenze Roma, Bencini, 1884, pagg. 69 e 70).

Vedete dunque come bene a ragione l'Ufficio centrale, a mezzo dell'ottimo suo relatore, (al quale anche io a nome dei colleghi d'Ufficio esprimo lodi e ringraziamenti per l'opera sua)

ha principiato la relazione con la riproduzione, perchè fosse anche in quest' ora presente alla vostra mente, della iscrizione che i nostri padri della veneta Repubblica fecero scolpire all' ingresso del Magistrato alle acque. Le parole della quale iscrizione noi siamo certi che voi tutti vorrete considerare come un legato dei nostri gloriosi maggiori.

Essi affidavano ai posteri la osservanza delle loro disposizioni sopra la laguna come di un editto perpetuo.

Il progetto di legge è ispirato, temperandoli, a quei criteri legislativi da cui quei nostri maggiori furono mossi. Voi, onorando il progetto dei vostri suffragi, li consacrerete, così mantenendo questa perpetuità dell'editto. I Veneti dissero che chiunque avesse osato attentare alle acque della laguna, o arrecare ad esse *quoquo modo detrimentum*, doveva essere considerato come nemico della patria. Voi, rammentando questo loro giudizio, non potrete trovare che pecchi di eccessiva severità il progetto di legge che vi presentiamo. (*Bene, benissimo*).

Ora veniamo, signori, più davvicino ad esaminare quanto fu detto nella discussione di questo progetto di legge. Non entrerò nei confronti con il disegno ministeriale, poichè ora un solo testo vi sta dinanzi dopo l'accettazione delle nostre modificazioni da parte dell'onorevole ministro.

Il mio primo pensiero è rivolto a respingere i rimproveri o le critiche, immeritate, che mi duole di aver sentito muovere dall'onor. collega Schupfer alla Commissione ministeriale che ci ha preparato con amorosa cura un lavoro, per il quale, prima all'onor. ministro poi al vostro Ufficio centrale, fu dato di venire finalmente dopo tanti anni alla conclusione dell'invocato progetto di legge.

Quel rimprovero mosso dall'onor. Schupfer è immeritato perchè, pur essendone stata oggi attenuata la portata, significava in sostanza questo; che la Commissione ministeriale fu mossa da un solo pensiero, quello di provvedere agli interessi di una estesa zona di coltivate e di bonificate campagne, e di assicurare ad esse scoli in laguna; che la Commissione non ha visto nel bacino lagunare che una fogna per questi scoli, dimenticando tutti gli altri alti interessi che colla laguna sono connessi.

Ora quest' accusa non era meritata davvero

per la omissione, che ha creduto di riscontrare il collega Schupfer nel lavoro della Commissione riguardo più specialmente al porto di Chioggia, perchè il mandato della Commissione era limitato e determinato naturalmente dal decreto che la nominava.

Questo decreto, dovuto al senno previdente dell' illustre nostro presidente allora ministro dei lavori pubblici, era in relazione all'ordine del giorno del Senato 25 giugno 1891 ed alla sua attuazione: e dentro a quei limiti la Commissione necessariamente doveva contenere il suo lavoro e le sue proposte.

Che se in riguardo alla esecuzione del mandato i rigoristi volessero fare alla Commissione un rimprovero, potrebbero farle il rimprovero opposto a quello mosso dal collega Schupfer, e dire che i suoi membri, trascinati dall'amore per la conservazione di tutta la Laguna, oltrepassarono il mandato letterale, aggiungendo elaborate relazioni speciali sulla sistemazione dei fiumicelli Dese, Zeno, Morsenego e dell'argine sinistro del Muson dei Sassi e sulla necessità dei tagli di vivificazione attraverso le paludi e barene, e sulla convenienza di sopprimere la salina di S. Felice.

Nè rimprovero alla Commissione ministeriale potrebbe muoversi per il modo con cui ha adempiuto l'incarico ricevuto, quasi che, ripeto, soltanto di una cosa sola si fossero occupati i suoi membri, cioè dello scolo delle campagne. Ma, si disse, essi posero in rilievo che la laguna deve ricevere gli scoli di vari consorzi che abbracciano 158 000 ettari di terreni coltivati, dei quali ettari 50 000 erano paludi ora bonificate.

Ma prima di tutto osservo, che se anche la Commissione non avesse di questo parlato, non sarebbe venuto meno il fatto; le acque delle campagne andrebbero del pari a scolare in laguna. Non è il fatto di averne parlato che rende gli scoli di pregiudizio alla laguna, ma la esistenza del fatto stesso, il quale può essere regolato non tolto, perchè dipende da una condizione di cose necessaria, costituita dal fatto che il bacino lagunare è posto inferiormente alle campagne stesse. Queste in qualche luogo devono mandare le loro acque.

Il dilemma s'impone. O sacrificare tanti terreni e tante popolazioni, e dopo avere speso dei milioni per il risanamento dei luoghi e per

la bonifica di tanti terreni, dopo avere per anni proclamato, ed ancora l'altro giorno qui ripetuto, che le bonifiche sono di un grande interesse nazionale, igienico, agricolo, economico, finanziario, distruggere le bonifiche già fatte, e togliendo a quei terreni gli scoli ridurli nuovamente paludi; ovvero altrimenti subire questa necessità di natura e vedere soltanto come si possano renderne meno dannose le conseguenze.

La Commissione ha parlato, e doveva parlare, di questi alti interessi ai quali pur serve e deve servire il bacino lagunare, perchè non è cosa di poco momento. Si tratta di 158,000 ettari di terreno, si tratta di beni che hanno complessivamente 5 milioni e mezzo di rendita censuaria e che pagano poco meno che altrettanto d'imposta, e che quindi rappresentano un importante elemento economico e finanziario, a parte pure l'igiene. Ma non è vero che la Commissione si sia limitata soltanto a considerare questo interesse.

Nella sua relazione generale si legge per esempio a pagina 4, che una volta provvisto agli scoli « da allora la conservazione della laguna divenne *interesse comune* delle città di Venezia, di Chioggia e di tutte le sue isole più o meno abitate ed insieme di tutte le zone di terraferma appartenenti alle attuali provincie di Venezia, Padova, Treviso, ecc. ». Qui si parla di comunione d'interessi. A pagina 5 si dice che gli scoli sono indispensabili, ma che il loro sbocco va effettuato in località remote per restringere la zona della malaria e per rendere gli scoli innocui agli abitanti e alla generalità della laguna.

Dopo accennato agli interessi igienici, la relazione mette in rilievo quelli industriali, anche ultimamente sorti per l'opportuna ubicazione del porto lagunare e per le sue felici condizioni di sicurezza e di facilità dei trasporti.

Non dimenticò Chioggia, ma scrisse che nella laguna medesima si specchia pure la città di Chioggia, con porto proprio e commerci non trascurabili, senza dire della sua flottiglia per la pesca marittima, per la quale Chioggia va assai rinomata tanto per il numero dei navigli quanto per l'ardire e la destrezza dei coraggiosi equipaggi.

Non dimenticò la importanza della buona

conservazione della laguna per il mantenimento di una rete meravigliosa di canali, arterie e vene di questo corpo a noi tanto caro. Ricordò che un'arteria principale di canali della lunghezza di 98 chilometri congiunge Venezia ai porti, a Chioggia a Mestre, e quindi per la gran linea di navigazione interna verso la Lombardia e per altre linee con le provincie di Udine, Treviso, Padova, ecc. Ricordò che sono alimentati dalla laguna altri 256 chilometri di canali, senza contare quelli interni della città.

Nella stessa relazione si parla dell'importanza che hanno alcune speciali industrie sia vecchie che nuove, e parlò della pesca, e perfino della caccia, qualificò come GRANDE INTERESSE quello rappresentato dalla industria della pesca, esercitata in grandissima scala e dai pescatori detti vagantivi e in MODO IMPORTANTISSIMO, son parole della relazione a pagina 7, negli spazi lagunari temporaneamente chiusi detti Valli, nei quali la vera e propria coltivazione del pesce è fatta con sistemi razionali, che hanno raggiunto oramai *grande importanza*, tanto per la perfezione dei metodi adottati quanto per la eccellenza e la quantità del prodotto ottenuto. Disse che le valli chiuse più o meno hanno una superficie di 14,000 ettari circa, ed ettari 4500 circa quelle aperte con pesca riservata.

Quindi reclama la Commissione *uguale urgente sollecitudine* per tutti questi interessi che s'intrecciano in fortunata armonia.

L'allegato L dell'elaborata relazione della Commissione non tace i danni recati dai fiumi, nè quelli prodotti dal Brenta che il Governo austriaco condusse in laguna. La secolare esperienza, ivi si legge, ha dimostrato come la laguna veneta, liberata dalle acque torbide e protetta alle sue foci (porti) [con le dighe contro gl'insabbiamenti del mare, abbia un regime naturale che ne assicura la longevità. Non è questa la base per l'attuazione del provvedimento che il senatore Schupfer e noi pure desideriamo ed affrettiamo per Chioggia?

Chioggia fu alluvionata dal Brenta, vi si dice, per una superficie di 24 chilometri quadrati ed interrimenti subirono i canali maggiori prossimi al porto di Chioggia. Dunque i danni prodotti dall'opera governativa con la introduzione del Brenta nella laguna di Chioggia, la Commissione non ha taciuti, ma li ha messi nel dovuto rilievo, affinchè l'onorevole ministro leg-

gesse nell'elaborata relazione il debito dello Stato di riparare quei danni.

Di più la Commissione ministeriale non poteva fare, e avrebbe abusato dell'incarico se avesse formulato progetti di lavori relativi: e tale eccesso avrebbe potuto compromettere tutta la immediata attualità delle altre proposte, ed in ogni caso avrebbe importato una perdita di tempo non piccola per gli studi e i progetti sopra un oggetto non commessole e oggi non attuabile immediatamente.

Lodate dunque la Commissione di aver ciò ommesso, non fatele un biasimo ingiusto. Biasimevole sarebbe stato l'indugio in cui avrebbe dovuto altrimenti cadere; allora avrebbe servito agli interessi che si oppongono da tanti anni al progetto di legge che discutiamo, e che essa doveva preparare, non avrebbe tutelato gl'interessi della laguna.

L'altro rimprovero fatto alla Commissione dal senatore Schupfer si è, che essa non ha saputo e voluto fare, e non fece, che copiare il regolamento del 1841. Anche questo rimprovero è del tutto infondato. Intendiamoci bene.

Il fondo delle disposizioni di qualsiasi savio regolamento o legge per la conservazione della laguna veneta sarà perpetuamente quello stesso per tutti. Come il fondo delle disposizioni del regolamento del 1841 sono le leggi venete, ed espressamente si dichiarò allora che si volle riunirle, coordinarle, porle in armonia soltanto con le nuove giurisdizioni, così il progetto della Commissione ministeriale necessariamente s'ispira all'uno ed alle altre. Così fecesi nell'elaborato prodotto da Paleocapa nel 1867, così nell'elaborato della Commissione del 1870 presieduta dal conte Alessandro Marcello.

Il fondo su cui si lavora, o la parte sostanziale della disposizione, è sempre quella; possono esservi differenze maggiori o minori nei vari progetti circa disposizioni accessorie, ma la base è la stessa. Tutti copieranno, se vi piace la parola, ma perchè la natura ricopia pure sè stessa.

Non facciasi quindi rimprovero alla Commissione ministeriale di aver tenuto per base il regolamento del 1841.

Doveva essere così, perchè questo deriva dalle leggi venete e perchè è legge ora in vigore e non si può fare salti nel buio.

Ma non è vero che lo abbia copiato, perchè

anzi pose ogni studio per tentare d'innovarlo in un punto essenziale, anche contraddicendo alla logica giuridica, per la vana speranza di una conciliazione degli animi, smentita dalle opposizioni sorte contro il suo progetto da quelle stesse persone e per quegli stessi interessi particolari che dal 1867 impedirono la desiderata riforma.

La Commissione parlamentare credette che con l'aberrante novità del possesso trentennario, ammesso in questo particolare oggetto, ogni opposizione sarebbe sparita per avere essa conseguito quanto non la equità ma la debolezza concedeva e che non era mai stato sperato.

Questa novità in una parte fondamentale ed essenziale della legge, e che noi non abbiamo voluto accettare, è proprio quella sulla quale più principalmente insiste il collega Schupfer perchè venga approvata: eppure egli è stato ingiustamente severo con la Commissione che prima la propose. Come si può dire che ha soltanto copiato, mentre con ciò solo essa ha totalmente capovolto il sistema del regolamento austriaco e quello delle leggi venete?

La Commissione ministeriale credette di mantenere alcune disposizioni secondarie del regolamento del 1841, che noi abbiamo modificato. E dobbiamo un ringraziamento al senatore Schupfer, per aver più volte richiamato l'attenzione del Senato su alcune di queste modificazioni del progetto introdotte dall'Ufficio centrale e che a lui pure parvero lodevoli. Ma la forma con la quale tessè la sua lode, mi permetta di dirglielo, ci è rincresciuta, perchè ha voluto accompagnarla e contemporaneamente desumerla col biasimo e dal biasimo del progetto, presentato al ministro dalla Commissione e dal ministro al Senato, sebbene quel progetto non valga che come reminiscenza storica, dopo che il ministro ha dichiarato fin dall'inizio della discussione che accettava il progetto da noi modificato.

Non voglio credere che l'on. collega abbia voluto tributare elogi all'Ufficio centrale quasi per lusingare di più il biasimo o la critica sparsa a piene mani sull'opera della Commissione ministeriale: voglio credere che abbia posto a confronto i due progetti e ne abbia notate le differenze per rendere maggiore onore all'Ufficio centrale, e di ciò lo ringrazio. Ma abbia presente, e sono obbligato a dirlo per

amore di verità e di giustizia, che l'Ufficio centrale non ha lavorato da solo nelle modificazioni introdotte, ed ha avuto per cooperatori indiretti è vero, perchè l'Ufficio si è rivolto all'onorevole ministro, ma pur sempre per cooperatori costanti, zelanti ed illuminati, mediante varie elaborate relazioni supplementari, gli egregi componenti della Commissione ministeriale.

Dunque è debito nostro di lealtà dichiarare e ripetere, che anche nei miglioramenti apportati al progetto l'opera della Commissione ministeriale fu proficua. E largamente proficue ci furono le pregevolissime relazioni che accompagnano i voti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, presieduto dall'amato e illustre collega Lampertico: cioè la splendida relazione sul tema giuridico dettata dal professore Polacco anche a nome del collega suo onor. deputato Molmenti, quella tecnica accuratissima dell'onor. deputato prof. Veronese, dove è tanta manifestazione dell'affetto suo prepotente per la sua diletta Chioggia, dettata anche a nome dei colleghi suoi prof. Bordiga e Zanon, e quella relativa alla pesca, vallicoltura ed igiene, opera dell'illustre prof. Canestrini, che siede anche con tanta autorità nel Consiglio superiore della pesca presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, scritta con il concorso dell'autorevole clinico, l'amico mio professore De Giovanni, rettore della Università di Padova. Altri studi e memorie ci furono, anche da interessati, premurosamente favoriti, e di tutti facemmo tesoro.

Ho voluto dire tutto questo circa alla Commissione ministeriale, perchè il Senato sappia che non biasimo, ma pubblico a generale ringraziamento deve essere dato a chi ha prestato con zelo e intelligenza l'opera sua per contribuire a darci modo di formulare una legge che crediamo sarà per riescire a buonissimi effetti.

Vengo alla questione, se si avrebbe dovuto espressamente distinguere nel progetto di legge la laguna morta dalla laguna viva.

Al quale proposito ci fu rimproverato che noi siamo (diciamo le cose col loro nome) retrogradi, siamo gente che obbedisce ciecamente ai postulati della scienza di 30 o 40 anni fa, che niente sa di quello che si è fatto, detto e insegnato come nuovi dogmi inconfutabili ed associati d'idraulica lagunare da Paleocapa in poi, nel cui nome con feticismo giuriamo, igno-

rando che con esso è pur morto e sepolto ogni suo insegnamento sul buon regime lagunare, sordi al nuovo verbo dei nuovi e maggiori scienziati. Insomma un rimprovero analogo a quello che molte volte si fa in politica ad alcuno dicendogli, siete ancora l'uomo del 48 e siete rimasto in arretrato di cinquant'anni.

Il collega Schupfer non mi pare che oggi in sostanza abbia dato un grande incoraggiamento agli studiosi quando disse: badate che di voi scienziati, quando siete morti, non rimarrà che il nome, se anche mai prospere vi saranno le sorti, ma nulla degli insegnamenti vostri rimarrà a vantaggio dei posteri: ogni fatica vostra diverrà infruttuosa, ogni teorica da voi stabilita e illustrata sarà contraddetta e andrà come fumo dispersa. Se così fosse, agli scienziati si potrebbe dire: tanto faticar giova. Tutti tornate alla gran madre antica, e il nome vostro appena si ritrova.

Non è questo il sentimento mio, onorevole Schupfer. Io credo che lo scienziato, di tal nome degno, lasci tali tracce dietro di sé, che quando pure i posteri vedano più lontano di lui, possano veder più lontano soltanto perchè montarono sulle sue spalle. Se non ci fosse la piramide da lui innalzata, i posteri non avrebbero potuto scoprire quei più lontani orizzonti di cui menano vanto. (*Bene, approvazioni*).

Noi siamo retrogradi, non siamo a giorno dei nuovi indiscussi principii sulla idraulica lagunare!

Chi sono e cosa dicono questi idraulici moderni dei quali, a dimostrare la ignoranza nostra, ha fatto invocazione l'egregio collega, per affermare qui che noi non abbiamo rispettato i precetti della nuova idraulica lagunare?

Io non ho sentito invocare da lui l'altro giorno che il nome dell'ing. Pietro Saccardo di Venezia e quello del prof. Veronese. Certo sono bravissime persone, ma con essi nulla si prova.

Ricordo benissimo il Saccardo, che è stato più anni mio collega nel Consiglio provinciale di Venezia e dove più volte fu discussa questa benedetta questione della conservazione lagunare. Ebbene, sulla questione della convenienza di restringere l'attuale capacità della laguna, già promossa molti anni sono da chi voleva estendere la terraferma in laguna, il Saccardo non ha detto mai di dividere questa idea. Non l'ha

avuta nel 1878, quando nel Consiglio provinciale raccomandava insistentemente, in un ordine del giorno da lui proposto, che il Consiglio provinciale di Venezia facesse istanza per spingere energicamente il Governo ad attuare il nuovo regolamento lagunare senza altri indugi, e diceva allora: « l'importanza della laguna equivale a quella del porto. Esso non basta a sè stesso: ha bisogno della laguna. Ond'è che senza l'obbligo di addentrarci più oltre nelle teorie, nè di ricorrere alla storia e all'autorità degli idraulici, basterà riflettere al sopraccennato meccanismo di moti della marea nella laguna per comprendere quanto preziosi fattori in ordine al miglioramento e alla conservazione del porto e dei canali sia *la capacità della laguna ed il libero movimento delle acque nella medesima*, e di quale gelosa tutela per ciò sia d'uopo di circondarla ».

Queto diceva l'ing. Saccardo nel 1878 come consigliere provinciale. Qui non siamo in alcuna divergenza. Forse l'onorevole Schupfer invoca dal Saccardo un piccolo scritto del 1898, ove c'è qualche divergenza con quanto fu detto da noi, ma resta fermo che tutta la divergenza consiste in questo, che il Saccardo dice: « Supponendo una laguna di *ampiezza INDEFINITA* nelle sue parti estreme, l'onda marea non si renderebbe sensibile » (pag. 11). Ma noi abbiamo una laguna d' *ampiezza DEFINITA*, ed è incontestabile che arcisensibile vi è il moto della marea dove non è impedito. Esclude anche il Saccardo che la laguna detta morta sia veramente morta.

Giova avvertire però - egli scrive - che con questa denominazione non si intende un serbatoio d'acqua inerte o stagnante.

Forse la qualificazione di laguna morta è anche impropria.

Ma comunque, l'azione del porto in molte circostanze di grandi maree giunge fin là, in laguna morta, rompe gli ostacoli che incontra, scava paludi e spiana barene... l'azione invadente del porto avanza sempre e continua la sua opera di demolizione in laguna.

Questo scrive il Saccardo, temendo la eccessiva azione non la deficiente opera della conservazione naturale, e per concludere a che? Che si sospenda la discussione del progetto e la si rimandi a tempi migliori, perchè gli studi sono immaturi (pag. 37). È questo che volete,

onorevole Schupfer, invocando il Saccardo? Dobbiamo attendere i secoli futuri? Perchè non sono i postulati della scienza di oggi contro quella dei tempi, pur tanto a noi vicini, del Paleocapa, di Mati, di Contin, di Bucchia, di Colbertaldo, di Perosini ecc., che il Saccardo invoca. No. Gli studi sono per esso immaturi. Noi gli rispondiamo: che le leggi non possono attendere che gli uomini abbiano finito di studiare: quando si finirà di studiare, si finirà di legiferare. Se nuovi studi porteranno insegnamenti diversi, si faranno allora leggi diverse: noi, od altri, modificheremo allora la legge presente, se la necessità ne sarà dimostrata.

Ha citato contro di noi il senatore Schupfer in secondo luogo il prof. Veronese, relatore, come dissi, per l'Istituto veneto, per l'esame della parte tecnica del progetto di legge. Ma badi, l'onorevole Schupfer, che il Veronese nella sua relazione all'Istituto veneto conclude precisamente all'opposto del Saccardo, e ben diversamente da quello che si potrebbe credere, dopo l'esposizione che egli qui fece e la invocazione dei nomi di Saccardo e di Veronese. Questo, e così i suoi colleghi Bordiga e Zanon dicono: teoricamente è una bellissima cosa continuare a fare degli studi della laguna. E questo chi non lo desidera? Rileva la mancanza di osservazioni sistematiche per risolvere tutte le questioni della laguna morta. E anche noi lo desideriamo. Dirò di più: l'ufficio del Genio civile le ha più volte intraprese.

Pur troppo molte volte i mareografi furono disturbati, uso una parola riservata, e si suppone da chi forse non voleva, per suoi particolari interessi, che i risultati di questi studi fossero continuati, e meno ancora che per essi fosse più frequente e più accurata la vigilanza ufficiale nei punti più remoti della laguna.

Ma fin qui non ci sarebbe niente da dire: studino pure; si protraggano e si accumulino le osservazioni. Ma è forse perciò che il Veronese viene alle conseguenze del Saccardo o dell'onorevole senatore Schupfer? No. Non si può frattanto, scrive il Veronese a pag. 33, sospendere l'approvazione della legge lagunare. Conclusione opposta a quella del Saccardo.

« È da augurarsi », egli continua « che nuovi studi stabiliscano bene le basi dell'idraulica lagunare, ma frattanto non possiamo accettare in massima il principio dell'esuberanza della

laguna, sia perchè la ristrettezza della laguna entro certi confini danneggerebbe indubbiamente il porto, sia perchè non possiamo dimenticare, che i vecchi principi siano pure empirici, hanno contribuito a conservare ed a migliorare la laguna, mentre con quelli opposti Venezia e Chioggia avrebbero fatto la fine di tante altre importanti città cinte di lagune salse». Ivi a pag. 33. Nè dica l'onor. Schupfer che egli in nome e sull'appoggio del professore Veronese, di Bordiga, di Zanon si limiti a domandare norme diverse di legge, dettate le une per la laguna viva, le altre per la laguna morta. Scrissero invece al contrario quegli egregi ingegneri, e l'Istituto veneto approvò, le seguenti parole a pag. 34:

« Nè si può per le ragioni suesposte sottoporre a norme diverse la laguna viva e la laguna morta ».

Vede dunque, egregio collega Schupfer, che proprio in questo desiderio del trattamento diverso, proprio in questa sua domanda ha contrario quello stesso professore Veronese e i suoi colleghi Bordiga e Zanon che ella invocava.

Essi dicono soltanto: « esistendo attualmente una tale distinzione (fra laguna viva e morta), almeno nel senso inteso dalla Commissione ministeriale, e l'art. 5 del disegno di legge ministeriale, permettendo sotto certe cautele e condizioni di fare degli interrimenti in laguna si può concedere che questo articolo sia applicato di preferenza alle parti più lontane dai porti. E ad un eguale concetto è informato il nostro progetto.

Non crediate che se si trattasse della sola laguna viva avremmo mai acconsentito, che il prefetto potesse dare il permesso in certi casi di mantenere argini, sebbene abusivi, di fare serraglie, o di mettere altri impedimenti al moto dell'acqua marina. No certamente. Se abbiamo dichiarato che l'autorità potrà concedere simili permessi, lo dichiarammo appunto perchè sapevamo che vi era una parte di laguna, dove queste concessioni potevano essere date e mantenute senza pregiudizio, salvo però riconoscere che innocue effettivamente siano. Altrimenti, se non vi fosse stata che la laguna viva, avremmo ricordato questo soltanto, che la Repubblica Veneta ha distrutto inesorabilmente tutte le valli che erano nella laguna viva. Dunque la distinzione, che voi volete,

onor. Schupfer, vi è nella sostanza del progetto di legge. Ma non abbiamo sanzionato per legge la distinzione a così dire territoriale fra la laguna morta e la laguna viva, perchè nessuno può dire con sicurezza dove finisce l'una e dove comincia l'altra e perchè sarebbe occorso una definizione teorica precisa, e praticamente la linea può essere col tempo alterata.

Oggi l'onor. Schupfer invocò contro di noi e contro il progetto l'egregio ing. Perosini, cioè uno dei membri di quella Commissione ministeriale che ha tanto criticato. Anche io stimo ed ho caro l'egregio ispettore Perosini, ma si accerti il collega che egli è uno dei più competenti e dei più caldi fautori delle regole che il progetto di legge sancisce. Nè dica il senatore Schupfer che invoca del Perosini lo scritto del 1891. Di questo basta ricordare che a pag. 51 l'A. fa a fidanza, per mantenere bene i porti, non solo sui 7000 ettari di laguna viva ma sui 9500 di laguna morta, relativi alla parte di cui si occupava: che a pag. 43 attesta che all'attuosità del porto contrastano le valli chiuse assai più dell'aperte anche se poste in laguna morta, con una differenza da 111 a 100 circa, che a pag. 7 scrive: « la parte più vicina ai porti, che è la meglio e più prontamente vivificata, comprende i canali più profondi, i laghi più ampi, le paludi più depresse e si chiama laguna viva ». L'altra parte, situata più al margine di terra ferma, ha canali minori, larghi meno ampi e le paludi sostituite dalle barene, e chiamasi volgarmente laguna morta. Sul luogo sarebbe invero « difficile di precisare dove termini la viva e dove abbia principio la morta, perocchè la natura nelle continue trasformazioni che opera non procede a salti, ma a gradi ». Dunque, onor. Schupfer, non poteva il Perosini affidare a questa linea imprecisa le due diverse leggi da voi domandate.

Il Perosini riporta anche quella frase del Paleocapa « la conservazione della laguna veneta è uno dei più essenziali scopi a cui deve mirare il nostro sistema idraulico », frase e nome che io non citerò, perchè non sembri all'egregio senatore che noi non abbiamo altro santo a cui votarci che il Paleocapa. Ma gli dirò a proposito della sua proposta sul riconoscimento del trentennale possesso degli argini, che anche il Perosini ricorda che è tutta la laguna cosa di pubblico demanio, e che il Senato Veneto

già con decreto 19 agosto 1327 rivendicò allo Stato, come egli si esprime, il diritto supremo di demanio pubblico, e che a moderare gli abusi che anche allora si perpetravano dai possessori di valli, stabilì il modo e il periodo della annuale chiusura: ed ordinò che soltanto concessioni potessero essere fatte a beneficio della industria, la quale disciplinò per far salva e salva mantenere la laguna.

Contro il nostro progetto il senatore Schupfer invocò le riunioni e le deliberazioni degli ingegneri veneziani. Ma intendiamoci. Degli ingegneri veneziani abbiamo due elaborati diversi. Il primo è un'ampia e dotta relazione con conclusioni del tutto conformi al regolamento lagunare proposto, compilata nel 1895 da una Commissione d'ingegneri presieduta da Paulo Fambri, della quale facevano parte gli ingegneri Contin, Cadel, Manetti, Minio, Padoa, relazione alla quale hanno aderito 52 ingegneri veneziani. Vi si legge, che altri non aderirono perchè la relazione non chiese la soppressione degli articoli riflettenti le sacche e gli scavi di compenso, cioè per essere più tenaci nel culto degli antichi principii contro i quali è insorto il prof. Schupfer. In questo elaborato si dichiara, che il voler distinguere la laguna morta dalla viva, e trattarla diversamente, sarebbe comportarsi come colui che, considerando in estate che il letto di un torrente è all'asciutto, volesse sopprimerlo, senza pensare che, sopravvenuto l'inverno e la primavera il torrente correrà occupando tutto il canale.

Io non voglio tediare il Senato col riportare molte parole della predetta relazione; ma riferirò la conclusione a pagina 33. «Noi non avevamo, vi si dice, nè idee nè interessi personali da sostenere, ma soltanto da chiarire dei fatti voluti abbuaiare o svisare, e dei diritti pubblici da far prevalere sui privati. — Non vi ha nel regolamento proposto nel 1870 (ed il nostro progetto è riconosciuto più mite) non vi ha un articolo che esageri le necessità effettive del regime lagunare, nè quelli che chiameremo doveri più che diritti dello Stato, non una disposizione incompatibile con lo sviluppo della produzione e capace di produrre una crisi neppure transitoria nella industria valliva». Vi fu, è vero, un'altra seduta, in cui alcuni, contrastanti altri espertissimi ingegneri, hanno detto: noi non siamo ancora in caso di pro-

nunciarci. Ma non vi è alcuno che abbia sostenuto il contrario della relazione surriferita. Dissero col Saccardo soltanto questo. Oggi non vogliamo decidere la questione della quantità di bacino che sia necessario d'assegnare al porto; non vogliamo deciderla fino a che non si facciano ulteriori studi e scandagli.

Dunque da una parte abbiamo un'affermazione diretta; dall'altra, non una negativa, non delle ragioni per appoggiarla, solo la espressione del desiderio di continuare a studiare. Ora, siccome ella stessa, onor. senatore Schupfer, dichiarò che è tempo non più di studiare, ma di risolvere, a me pare che l'opinione di questo secondo gruppo degli ingegneri veneziani doveva essere ripudiata anche da lei, non invocata.

Del resto io potrei citare nel senso delle nostre proposte, il lodato lavoro dell'egregio ingegnere Cobeltaldo, che credo l'onorevole senatore Schupfer conoscerà, edito nel 1885; e citare della nominata Commissione degli ingegneri veneziani del 1895, una petizione del 1898, rivolta in occasione di questa legge, che non fu fra le petizioni indicata, perchè mancante delle forme regolamentari.

Concludo: L'asserto che la cosiddetta idraulica moderna abbia stabilito altre regole da seguire in rapporto alla laguna di Venezia, è, mi permetto di dirlo, un'affermazione che non è, e non fu dal senatore Schupfer, in modo alcuno giustificata.

Un'altra accusa che ci mosse l'altro giorno il nostro egregio collega, senatore Schupfer, sta in questo: che noi siamo stati dimentichi, o almeno non abbastanza solleciti, degli interessi della vallicoltura e della piscicoltura. Ed a provarlo diceva aver noi ammesso il divieto d'immissione nelle valli dei fili d'acqua dolce, dei quali pure han bisogno le valli per la industria in esse esercitata. Ma egli non ha tenuto presente, che noi all'art. 13 non abbiamo vietato l'introduzione dei fili d'acqua dolce; soltanto abbiamo dichiarato, che non può aver luogo questa introduzione per uno scopo diverso da quello di vivificare le valli per favorire la piscicoltura. In altre parole, siccome potrebbe esservi il pericolo (che spero non sia nell'animo di alcuno dei possessori delle valli di voler favorire), che le acque dolci introdotte nelle valli fossero convertite ad uso diverso dalla

piscicoltura, cosa che certo non vorrebbe nemmeno l'egregio collega Schupfer, abbiamo detto espressamente che per nessun uso, ad eccezione della piscicoltura, si potrà permettere la introduzione dei fili di acqua dolce. Non solo quindi le ragioni della piscicoltura sono salve riguardo alle concessioni fino al giorno d'oggi seguite; ma lo sono anche riguardo al futuro, perchè è detto che concessioni simili se ne possono fare anche in seguito.

Certo non potevamo lasciare all'arbitrio del privato la derivazione; ma con ciò non l'abbiamo ostacolata la piscicoltura, nè creato vincoli inesistenti perchè si tratta di acque pubbliche e che devono traversare un fondo pubblico. Abbiamo anzi, a tutela della piscicoltura, prescritto che si senta il parere della Commissione sulla pesca, quando sia controversa la quantità di acqua occorrente.

SCHUPFER. Se non sbaglio l'Ufficio centrale...

PRESIDENTE. Non interrompano.

PELLEGRINI. Offendete, fu detto, un alto interesse con le proposte disposizioni circa alle valli, alle quali imponete dei vincoli che tarpano le ali all'industria e la ridurranno a mal partito.

Ma la cosa sta tutta all'opposto. Non creammo vincoli nuovi: attenuammo quanto è possibile quelli esistenti.

Non abbiamo mai voluto impedire l'esercizio della vallicoltura, ma abbiamo al contrario cercato in tutti i modi che la doverosa tutela dei pubblici e sommi interessi non le impedisca di essere la più produttiva possibile.

È possibile che la vallicoltura in laguna pretenda di operare senza un regolamento, che non pregiudica l'esercizio quando esso non contrasta al buon regime lagunare, ma lo vigila e ne limita gli eccessi quando possono tornar di pericolo?

Regolare l'esercizio deve essere incarico dell'autorità amministrativa, perchè è norma comune di diritto pubblico, e poi anche perchè l'esercizio della industria ha luogo in laguna, cioè in cosa di pubblico demanio.

Quale meraviglia che queste disposizioni date non *iure gestionis*, ma *iure imperii*, debbano essere prese dall'autorità amministrativa trattandosi di industrie esercitate in laguna, mentre tante altre nostre leggi vincolano le industrie, ed in cento altri casi vi sono regolamenti

di pubblica amministrazione i quali impongono, per lo stesso principio del diritto d'impero, limiti e norme all'esercizio delle industrie private?

Nel parlare qui delle valli, si è fatta una gran confusione, tra la valle considerata come specchio d'acqua nel quale vi è il diritto esclusivo di pesca, *ius piscandi*, e la facoltà di chiudere questo spazio lagunare con argini. Il diritto di pesca esclusiva e la facoltà di chiusura temporanea o perpetua sono tenute distinte nel progetto nostro, e vanno scrupolosamente tenute distinte per non creare degli equivoci, per non fare errate argomentazioni. Non sono le valli per sè nemiche della laguna, ma la loro chiusura.

Ci fu detto: badate tanto le valli chiuse, quanto quelle non chiuse sono soggette all'imposta fondiaria. Il fatto è vero, ma sono erronee del tutto e la conseguenza che se ne vuol trarre, cioè che ciò dimostri la piena proprietà dello spazio occupato in laguna e degli argini eretti nella laguna.

La superficie delle valli, con le loro pertinenze, comprese in laguna, sale a 14,000 ettari di terreno per le chiuse ed a 4500 ettari di valli sempre aperte, con diritto, credesi, della pesca riservata.

Non è che le nostre disposizioni rendano impossibile, o almeno difficile molto, il mantenimento di questo diritto di pesca, e quindi tolgano il fondamento e la ragione d'essere della imposta fondiaria quale fu attivata nel 1846 e tuttora sussiste: non è esatto quanto si è voluto asserire, che dall'esistenza di tale imposta ne venga il riconoscimento di una proprietà privata piena, libera, assoluta.

Quanto alle imposte, gli estremi desunti dalle pubblicazioni ufficiali sono i seguenti.

I 14,000 ettari di terreni, costituenti le valli più o meno stabilmente chiuse e quelle sempre aperte, hanno un estimo catastale o una rendita censuaria, comprese tutte le lor pertinenze, di austriache L. 56,722 81, sono meno di lire 50,000, e pagano per imposte lire italiane 43,000 complessivamente (anno 1896). A colpo d'occhio quindi si vede che ciò non indica la libera e piena proprietà posta a confronto con i redditi relevantissimi, tanto magnificati e in parte veri, che, specialmente negli ultimi tempi, si otten-

gono con i diritti di pesca e di caccia nelle valli.

La superficie occupata dai possessori che rivolsero al Senato la « Petizione dei proprietari delle valli chiuse da pesca nella laguna, Venezia 1899 », sarebbe, secondo quegli elementi ufficiali, aggravata di una imposta totale complessiva di L. 32,450. La superficie detta Lanzoni chiusa interamente con argini perimetrali, di oltre ettari 265, è gravata di una imposta annua di L. 2.05, secondo le *osservazioni* dal Ministero comunicate il 30 novembre 1898.

Di fronte a queste indicazioni ufficiali, non so se abbia male inteso ieri il collega Sormani Moretti dire, che le superficie vallive furono valutate a L. 1200 l'ettaro, quando furono stimate per applicarvi l'imposta. Ciò non è conciliabile con le cifre ufficiali che ho citato. Non capisco poi come, trattando dell'imposta, egli abbia parlato di valore capitale attribuito alle valli pel censimento, mentre egli sa che da noi nel Veneto il censo, non è, come il vecchio censo lombardo, stabilito sul valore capitale del fondo, ma da noi è stabilito sul reddito netto annuo medio attribuito ai fondi, che perciò appunto si chiama rendita censuaria. Per cercare di spiegare l'accennata contraddizione fra le cifre da me esposte in base a documenti ufficiali sulla rendita censuaria e l'annua imposta delle valli in così tenuissima misura, e quella altissima esposta dal senatore Sormani, dirò questo.

Potrebbe essere che la valutazione del valore capitale intrinseco dei beni, astraendo dai loro vincoli lagunari, fosse quello che egli ha detto, perchè quando egli afferma una cosa son disposto a priori ad ammetterla senza altra prova che la sua parola...

SORMANI-MORETTI. Le mie cifre l'ho tolte da dati ufficiali.

PELLEGRINI... Ma se così fosse, cioè se quella valutazione in somma di capitale, estranea ai dati censuari, mentre se è desunta da atti di alienazione o per la tassa di registro, è cosa diversa del tutto dal soggetto nostro, fosse stata fatta con astrazione dai vincoli lagunari, la cosa si spiegherebbe nel seguente modo.

Da un prospetto di classificazione del 1827 per la formazione del censo (comune di Campagna Lupia) risulta, che nel determinare la rendita censuaria imponibile di questi beni,

che vennero sottomessi per intanto alla imposta fondiaria, furono tenuti presenti i vincoli dipendenti dalle leggi speciali sulla laguna. Ciò esclude che nemmeno gli uffici censuari (estranei del resto sempre e del tutto alle facoltà di porre o di togliere limitazioni o servitù *iure imperii*, o di escludere o riconoscere il demanio pubblico o il dominio privato), abbiamo come libera ed assoluta proprietà considerate le valli; il cui reddito è un beneficio, non un danno, per i possessori che sia soggetto alla imposta fondiaria anzichè a quella mobiliare.

In quel prospetto di classificazione si legge:

« Le maremme sono poste nel circondario idraulico di laguna e porti di Venezia, e sono soggette a dei speciali regolamenti governativi. LE VALLI DA PESCA SALSE COMPRESSE PURE NEL CIRCONDARIO SOPRADDETTO, LE QUALI ANCHE QUESTE SONO MAGGIORMENTE SOGGETTE E DISCIPLINATE DA SPECIALI REGOLAMENTI GOVERNATIVI, e che vengono ad essere diverse da altre di tal genere, ma fuori di questa periferia, si distinguono in tre classi a seconda della loro posizione più o meno vantaggiosa per l'acqua ed a norma della loro formazione ». Si ritiene però questo « fino a che verrà deciso se siano o no semplici diritti di pesca e soggetti a censo ». Il peso lordo attribuito è di venete lire 6 (italiane 3) per quelle di 1ª classe, di lire 4 (italiane 2) per quelle di 2ª classe, e di venete lire 1 (centesimi 50) per quelle di 3ª classe al campo padovano (circa are 38).

Può darsi quindi, che stimando l'ente per sè ed in sè, ove fosse stato un bene di proprietà privata e libero avesse avuto quel valore capitalistico, che non conosco siagli stato mai attribuito dal censo e che ci ha enunciato l'onor. Sormani-Moretti. Ma è certo che quando si trattò di censirlo per applicarvi le imposte, fu sottratto tutto il carico rappresentato dai vincoli lagunari per le allora sempre vigenti leggi venete. Quindi non è vero che l'imposta abbia mai significato l'inconcludente riconoscimento delle autorità censuarie o della piena proprietà, o della liberazione di questi fondi lagunari dalla servitù, dai vincoli, dalla sottoposizione al regime pubblico, o la loro sottrazione al pubblico demanio.

Dunque nulla può dedursi dall'esistenza della imposta fondiaria perchè questa colpisce la rendita ed il godimento della rendita; il censo

non fa prova nè di proprietà nè di possesso: e qui c'è inoltre la riserva espressa di esaminare, se i diritti sulle valli e nelle valli dei privati non siano che semplici diritti di pesca soggetti a censo.

Dunque la imposta doveva essere pagata, perchè, a parte ogni questione sulla natura, e sulla estensione del diritto dei possessori, essi avevano un godimento di reddito continuativo, allora ed adesso. Anzi a quel godimento o reddito di pesca si è aggiunto anche il reddito della caccia, che non è piccola cosa: e per tutto ciò le valli tutte non pagano che lire 43,000 d'imposta. Sarebbe troppo pretendere di acquistare, oltre il godimento, il dominio di 14,000 ettari per tale annua imposta. Quel giorno in cui venisse invece riconosciuto, per norme censuarie a questo progetto estranee, che un semplice *ius piscandi* non va soggetto a imposta fondiaria, sarà regolata la materia censuaria da chi spetta; ma non preoccupiamo l'animo nostro per la questione dell'imposta che nulla ha che vedere con l'argomento in discussione.

Per far credere che noi mettiamo a pericolo la vallicoltura, e che offendiamo l'*ius piscandi*, del quale dispongono gli antichi atti di acquisto invocati dai possessori, si parlò delle disposizioni del progetto riguardante gli argini. Ma così si cambiano i termini della discussione, e i titoli riguardanti i diritti esclusivi di pesca si vorrebbero convertire in titoli di proprietà del bacino e degli argini. Il progetto nostro nettamente ha considerato la valle sotto i due aspetti, come spazio nel quale è permessa la pesca esclusiva, e come bacino chiuso alla libera espansione dell'acqua salsa.

Sotto il primo aspetto, che riguarda il diritto di pesca, noi abbiamo reso per i possessori più miti e più favorevoli alla industria, le disposizioni oggi vigenti, e respingiamo l'ingiusta accusa di avere incrudito, o di avere violato tale diritto. La cosa sta all'opposto. Mentre per la legge sulla pesca ora vigente e per il relativo regolamento, che è regolamento legislativo per la delegazione contenuta nella legge del 1877, si esige il titolo per giustificare il diritto esclusivo di pesca, noi invece abbiamo stabilito nell'art. 10, non soltanto che per esercitare il diritto esclusivo di pesca in una valle occorre una speciale concessione, e con ciò la disposizione sarebbe stata eguale a quella della legge

sulla pesca, ma abbiamo aggiunto: « è presunta tale concessione a favore di chi provi di essersi trovato », ecc.

Ora questa presunzione *iuris tantum* che abbiamo introdotto nella legge, non è essa una novità di tutta larghezza e favore, una migliore condizione che noi veniamo a stabilire a favore di possessori della valle in confronto della vigente legge sulla pesca, e dell'art. 54 del vigente regolamento-legge del 20 dicembre 1841, che, anche per i possessori anteriori disponeva « nessun privato può esercitare esclusivamente il diritto di pesca in una valle senza un titolo legittimo di lui o dei suoi autori »?

Veniamo alla chiusura delle valli. La chiusura è la preoccupazione principale dell'onorevole Schupfer. Da quanto ne disse, pare che sia da noi stato introdotto un *ius* nuovo a tale riguardo. Prima di tutto, ripeto, che dovrebbe essere quasi pacifico, che la chiusura non rientra punto in quei diritti dei quali si è parlato rapporto allo spazio di bacino lagunare in cui vi sarebbe il *ius piscandi* con antichi titoli acquistati. La questione degli argini sta a sè. Anche i *proprietari delle valli chiuse* nella petizione da essi prodotta al Senato scrivono (pag. 52): « La Repubblica, è vero, moltiplicava i *divieti* che argini si costruissero in laguna. Una *proibizione assoluta* pare che cominciassero col decreto 30 aprile 1562. « Diminuiti gli spazi chiusi, *soppresso il danno* o reso insignificante, la TOLLERANZA (non il diritto) delle arginature si era andata facendo più costante e pacifica (pagina 53), pur restando la contravvenzione o contraffazione ». E a pagina 55: « La data del 1778 menzionata dal Soranzo è precisamente quella che segna un ordinamento nuovo di parecchie valli. Per fermo era ALLORA che alcuni proprietari, spinti dall'esempio di ciò che si era fatto nel resto del Veneto per la coltivazione delle valli, COMINCIAVANO ad arginare i loro bacini o *completamente* o *a tratti*, mediante spalti di terra » ecc.

Dunque il principio di questa arginatura tollerata ove ed in quanto non fosse di danno per la laguna, è segnato e indicato in questa petizione al 1778. Si continua (pag. 55): « Fu quel lavoro di arginamento, che per le valli in cui venne eseguito (neppur tollerato dunque per le altre), continuò nei tempi che succedettero e si completò nel 1843 circa, vale a dire da non

meno di 55 anni a questa parte ». Di fronte a queste dichiarazioni degli stessi possessori delle valli chiuse, a che tanta agitazione contro il nostro progetto, tante infondate accuse di diritti violati, di proprietà disconosciuta, di espropriazione non compensata, d'iniquità da noi praticata, persino di violazione dello Statuto fondamentale del Regno?

La verità è che, lasciati i rigori dello stretto diritto e le norme venete e quelle del regolamento del 1841, fummo larghi verso i possessori di un diritto nuovo da noi ammesso e dichiarato, cioè che saranno ritenuti come legittimi anche senza titolo, gli argini che esistevano nel 20 dicembre 1841 e che saranno mantenuti nello stato e nei limiti in cui si trovavano nel 1841.

Vedete dunque che fra le premesse dichiarazioni della petizione a voi tutti comunicata e la nostra legge vi è armonia non contrasto di date (1841-1843): che non abbiamo mantenuto il rigorismo della deduzione logica e del diritto, ma del nudo fatto precario, quale si è venuto ad indicare dagli stessi possessori come *tolleranza*, cominciato sotto il dominio delle leggi venete e già secondo essi intieramente compiuto fino dal 1843, noi abbiamo fatto un diritto che grava lo Stato dall'obbligo della indennità, se occorresse la distruzione di uno degli argini ritenuti come sopra legittimi, occorresse pure per le necessità lagunari; mentre invece gli stessi possessori dicono, che neppure la semplice tolleranza valeva quando gli argini fossero di qualche danno alla laguna.

Tanto clamore per la nostra data del 20 novembre 1841, e gli stessi possessori come dissero che il lavoro di arginamento in genere *si completò* circa nel 1843 (pag. 55) così dicono in ispecie, parlando della valle Monosina (pagina 32), che è arginata per intero fino dalla prima metà di questo secolo.

Così anche in questo caso speciale vedete che si ritorna a quella stessa data all'incirca che noi stabilimmo, e che è ben diversa dal trentennio (1869) nuovamente domandato. Questo quasi accordo perfetto in una data qui chiamata artificiale, per me ha la sua ragione intrinseca, per quanto non dichiarata nella petizione dei possessori. La ragione sta nelle disposizioni del regolamento del 1841, che proibiscono (art. 3) qualsiasi costruzione di argini in laguna, e la

puniscono (art. 70 e 71) oltre prescrivere la distruzione (art. 80 e 81) anche d'ufficio degli argini stessi. Gli argini *esistenti* al 20 dicembre 1841, per l'art. 4 di quel regolamento, si dichiaravano soltanto *TOLLERATI*, e noi li equiparammo ai legittimi, e tollerati solo in via di eccezione e purchè coperti *da antecedenti concessioni*. Le valli (art. 59) con diritto esclusivo di pesca devono essere aperte, solo per concessione annuale possono esser chiuse nei modi prescritti.

Giova ripetere, che, rapporto alle arginature, neppure i possessori delle valli chiuse fecero, come qui si fece, una questione di diritto, fecero soltanto una questione o d'impotenza da parte della legge che le arginature vietava, o di tolleranza da parte dell'autorità esecutiva.

Difatti a pagina 52 della petizione si legge:

« D'altronde lo stesso gran numero di *divieti rinnovantisi nel corso di tempo*, e di ordini sempre ripetuti di abbattimenti di argini eretti o prolungati o levati a maggiore altezza, ci danno la miglior prova che la Repubblica comprendeva la impossibilità di bandire, ecc., ecc. Non è a gridarsi *alla caparbia ribellione* dei cittadini contro il divieto, è lo Stato che consente tacitamente che la legge s'infranga ». Queste ed altre parole della petizione stessa escludono che si voglia far valere un diritto.

Io ho l'obbligo, a difesa dell'Ufficio centrale, di respingere l'accusa che fu fatta al progetto di legge, di aver offeso il diritto di proprietà. La verità invece si è, che non soltanto tutti noi ci teniamo, ed io l'ho dimostrato anche recentemente in occasione del progetto sulle bonifiche, ad essere del diritto di proprietà difensori severissimi; ma che volemmo seguire le più benigne norme a favore dei possessori che regolano la cessazione del pubblico demanio, e la sostituzione ad essa dei privati diritti. Ma ciò pur facendo, per logica e giuridica necessità dovevamo tener conto delle legislazioni precedenti e di quella vigente.

Non voglio convertire il Senato in un tribunale per discutervi gli atti che valgono, secondo la intenzione di chi li ha prodotti e invocati, a provare il privato dominio. Dirò soltanto, che qui parliamo solo di argini e non di diritto di pesca: che gli atti anteriori al tempo in cui per effetto della conterminazione lagunare i beni di cui si tratta entrarono in

laguna non hanno che vedere colla posteriore destinazione dei beni stessi, onde divennero di pubblico demanio.

Erano prima di venir compresi in laguna beni di natura privata: una volta compresi dentro la laguna assunsero una natura diversa.

Quando la Repubblica Veneta li apprese, per immedesimarli con la laguna, nella conterminazione del 1610 o in quelle posteriori, era di giustizia che ne pagasse il valore ai proprietari, ai quali *sino a quel momento* avevano appartenuto in privato dominio, se ed in quanto questo fosse provato e secondo la natura e la estensione del loro diritto, perchè per fatto di principe e per sua volontà venivano trasformati in beni di pubblico demanio. Ma è illogico argomentare da questo fatto della Veneta Repubblica l'obbligo nello Stato italiano di pagare indennità per beni ora e da secoli di pubblico demanio, perciò che un tempo erano prima di ragione privata.

O furono già pagati e non si può pretendere una seconda volta il pagamento. O non furono allora pagati, e si parli, se del caso, di una *ragione* di credito sorta al momento in cui furono indemanati, non di una proprietà privata assolutamente insussistente. Perciò male fu invocato pei possessori il decreto 29 ottobre 1615 del Senato Veneto: male l'autorità dello Zendrini (pag. 44-45 nota) che parla di quanto era passato ad essere di ragione pubblica.

Il decreto del Senato 29 ottobre 1615 diede un mese di tempo per far valere i titoli a chi credesse di aver ragione di diritto privato da far valere sui terreni situati sotto la linea della nuova conterminazione. Se non prodotti o non riconosciuti i titoli, *s'intendano*, dice il decreto, *essere usurpatori di tali beni*. Se invece i titoli saranno fatti valere e se saranno riconosciuti, allora si darà quanto i loro autori avranno pagato nel primo acquisto, *si che nell'avvenire*, dice il decreto, *alcun particolare non abbia pur minima azione nelli beni situati dentro la linea*. A che quindi parlare ora delle antiche proprietà?

Sia pure che per le *valli distrutte* il decreto 19 novembre 1661 ordinasse, in caso di *distruzione di valli - non di argini*, lo si avverta bene di prestare un compenso ragguagliato sui ca-

pitali *esborsati al tempo degli acquisti dei fondi delle valli stesse*. Ma il compenso fu stabilito alternativo *ad libitum* del privato, che avesse coi suoi titoli dimostrato la spesa dell'originario acquisto: cioè o conservare su quel dato spazio acqueo il diritto esclusivo di pesca a valle aperta (*vagantiva*): o ricevere dalla Repubblica altri uffici pubblici che possano dare un reddito ragguagliato al 7 per cento del capitale esborsato al tempo degli acquisti. Chi possiede la valle ha il diritto di pesca esclusiva. Dunque il corrispettivo fu esatto.

Così posteriormente il decreto del 10 gennaio 1783 e il proclama 6 febbraio 1783 diedero quattro mesi di tempo per insinuare i titoli sui beni che venissero compresi nella nuova conterminazione, passati i quali quattro mesi, diveniva definitiva la conterminazione « per essere inalterabilmente osservate tutte le pubbliche leggi e prescrizioni in proposito di laguna ».

Passati questi termini o non dati questi compensi (chi può supporre che non siano stati dati?) le ragioni di pubblico demanio rimasero esclusive: e la cosa già di ragione privata, divenne per l'uso cui fu destinata e conservata cosa di pubblico demanio.

Che la laguna veneta sia di demanio pubblico da nessuno può essere controverso. È bene fissare questo principio fondamentale da cui siamo partiti; perchè una volta che ciò sia ammesso, le deduzioni ulteriori diventano più facili ad intendersi, e sono una conseguenza logica e giuridica.

Anche nella scrittura a nome dei possessori delle valli chiuse distribuita al Senato, e intitolata: « *Questione lagunare, tema giuridico* », a pag. 8 si dice:

« Nussuno ha mai contestato (e chi il potrebbe?) che la laguna veneta sia stata, sia e debba essere un bene di demanio pubblico. Così dichiarano i principii inconcussi di diritto; così esige la destinazione necessaria della laguna ».

Dunque sul punto di partenza siamo tutti di accordo, e non fa duopo che io ricordi come il Senato veneto ancora dal 1327, con decreto 19 agosto 1327 rivendicò allo Stato il diritto di demanio pubblico sulle acque di laguna, proibì assolutamente che delle acque pubbliche della laguna i privati facessero disposizione alcuna ed ordinò che dovessero rimanere ad esclusiva disposizione della Repubblica. Cito il

Tentori, *Legislazione veneziana sulla laguna*, pagina 93-94.

Non ricorderò il decreto del 1545, 20 maggio.

I privati cittadini, leggo nel Tentori pagina 99, intenti al loro particolare profitto, costruivano nuovi argini, restringendo a grandi passi il vaso della laguna, che impoverita d'acque e rallentato quindi il moto delle medesime, si riempiva di nuove barene, di nuovi cannedi e paludi, laonde fu prescritto che chiunque dei cittadini costruisse nuovi argini, fosse tenuto a pagare ducati 500, e s'intendesse incorso inoltre nelle pene tutte minacciate nelle precedenti leggi. Eguale concetto è consacrato anche in altre leggi venete che io non sto a citare.

Il Codice austriaco al paragrafo 287 dichiara espressamente che sono beni universali o pubblici quelli conceduti soltanto ad uso dei cittadini. Il paragrafo 311, che delle cose che sono fuori commercio non si dà possesso: il paragrafo 1460, che per la usucapione esige la capacità dell'oggetto. Per il paragrafo 1455 ciò che non si può acquistare non ha tale capacità.

Conferma il Codice italiano agli articoli 426 e 427 la qualità di pubblico demanio nella laguna veneta, già con decreto legislativo dichiarata porto di prima categoria. Dunque, anche all'infuori del regolamento del 20 dicembre 1841, tutte le leggi che successivamente imperarono nel Veneto mettono fuori di discussione la qualità di pubblico demanio.

Non è dunque che la conferma di ciò, fatta mediante legge speciale, o speciale dichiarazione dell'autorità competente, quanto dispone l'art. 54 del regolamento legislativo 20 dicembre 1841, così concepito:

« Nessun privato può esercitare esclusivamente il diritto di pesca in una valle senza un legittimo titolo, appartenendo originariamente il bacino della laguna allo Stato come fondo pubblico ».

All'art. 4 si dichiara che « gli argini che attualmente esistessero in via d'eccezione ed in base di antecedenti concessioni, saranno tollerati nello stato loro presente, senza facoltà di rialzarli, ecc.

« Nel caso che ci siano guasti e si voglia restaurarli ci vuole il permesso » ecc.

« Nell'art. 56 intorno alle valli cui suole essere concessa la licenza di chiusura si dice: « saranno tollerati quei soli argini di antica istituzione ».

Dunque nel 1841 si esigeva che fossero argini di antica istituzione per essere tollerati.

Noi invece di « esigere l'antica istituzione » come si richiedeva nel 1841, abbiamo preso lo stato di fatto del 1841.

Dunque tutt'altro che essere più severi, vedete quanto siamo più larghi.

E perchè abbiamo presa questa data del 1841? Perchè prima del regolamento di quell'anno, poteva nel privato ammettersi una certa buona fede durante il tempo che corse dal cadere della Repubblica, cioè per oltre 40 anni, circa la qualità di demanio pubblico nella laguna. La incertezza, nella molteplicità delle leggi venete sulla materia, di quelle tuttora in vigore, delle autorità nuove che dovessero sotto i nuovi Governi applicare quelle leggi, la cui tutela e la cui esecuzione erano prima affidate a magistrature cadute con la Repubblica veneta; le mutate condizioni dei tempi, il succedersi di tanti Governi che dimenticavano la laguna, in tutt'altre faccende affaccendati, possono indurre a largheggiare per equità nel distinguere le usurpazioni ed i conosciuti abusi dei privati a danno del pubblico demanio ed in ispregio dei divieti dell'autorità, dagli atti non espressamente autorizzati eppure creduti leciti, o forse anche autorizzati, per quanto malamente, da autorità ignare o dimentiche delle cure richieste per la conservazione della laguna, e la prova delle quali autorizzazioni possono essere andate disperse nella deficiente organizzazione di questo importante ramo di pubblico servizio.

Perciò noi tenemmo conto dello stato di fatto al 20 dicembre 1841, perchè se colpa ebbero i privati, neppure l'autorità pubblica disponente fu priva di colpa ritardando fino al 20 dicembre 1841 a fare quanto lungo tempo prima gli uffici governativi avevano richiesto. Così, per esempio, nel luglio 1830 l'ingegnere capo Bisognini ufficialmente scriveva: « I vallesani profittando della caduta del Governo veneto e della confusione per le successe politiche variazioni, cercarono di sostituire alli *parè* di griguole degli argini robusti, come in tante valli si osservano al presente, ed in tal guisa portarono gran deterioramento al buon sistema lagunare; ed i me-

desimi vallesani che sono i principali nemici della laguna, continuano ancora a deludere la legge... La ingordigia dei vallesani giunse al punto di qualificarsi veri proprietari, mentre nel 1827, profittando di alcune generali espressioni del regolamento della Giunta del censimento, tentarono di farle censire - ed ora invocano come prova di proprietà tale censimento - per poi arginarle... Conviene *affrettare* la visita generale della laguna e proporre un conservatore regolamento e sancirlo ».

Non ostante così calda rimostranza il principe sonnacchiò per altri 11 anni. Ecco perchè con larga equità condoniamo gli abusi commessi fino al 1841.

Teniamo conto che, a detta dei possessori reclamanti, gli argini abusivi sono anteriori al 1843: con che essi stessi ripudiano quelli posteriormente eretti.

Di fronte al contegno inerte, fino al 1841, dell'autorità, vogliamo considerare che quanto fu fatto sino al 1841 sia stato fatto o per licenze a noi ignote, o nella supposizione per quanto erronea, che si trattasse di un bene occupabile, invece che di un bene di pubblico demanio. E con questo sentimento, evidentemente ispirato ad una grande larghezza verso i possessori, noi formulammo il primo paragrafo dell'art. 4.

Perchè, si dice, non proseguite con lo stesso criterio menando per buone tutte le costruzioni posteriori al 1841, sebbene non coperte da concessione, quali esistono al momento attuale, almeno se da un trentennio sussistono?

Come è possibile equiparare lo stato di fatto anteriore al 1841 con quello posteriore? Che importa la distinzione del trentennio in questo argomento? Col 20 dicembre 1841 cessò la colpevole negligenza dell'autorità disponente. Imperò ed impera da quel giorno a notizia di tutti un regolamento-legge, il quale dichiarava, per esempio, all'art. 82: « verrà eseguito un riconoscimento generale delle opere esistenti nella laguna *in opposizione alle prescrizioni finora in corso e pregiudizievoli alla medesima*, e sarà fissato un termine al proprietario per la distruzione loro. Scorso il termine inutilmente lo si considererà come contravventore al presente regolamento e gli verranno applicate le pene in esso stabilite ». Possiamo noi ammettere, che chi ha agito in contravvenzione alla

legge abbia agito bene, e riconoscere che il fatto vietato e punito dal legislatore come usurpazione di fondo pubblico (art. 54) abbia originato uno stato legittimo di possesso? A noi pareva e pare impossibile sostenere questa teorica contraria ai più sicuri principî di diritto pubblico e privato e di buona amministrazione.

E poi, abbandonato il nostro criterio, dove ci saremmo arrestati? Quando avremo detto che la tolleranza diveniva eccessiva ed imperdonabile? Ci saremmo arrestati al 1866, quando cessò nel Veneto il Governo austriaco? E con quale ragione giustificare una distinzione che ripugna così alla successione ininterrotta degli Stati, come alla permanenza in vigore, e prima e dopo il 1866, della stessa legge del 1841? Il trentenario possesso non solo ripugna all'inconcusso concetto della permanenza e della sussistenza attuale del demanio pubblico, ma anche all'equità che non voglia diventare connivenza delle indebite resistenze. Oltre un trentennio è decorso dacchè perdura questa opposizione incessante, dal 1866 ad oggi, che cercò d'impedire, e fino ad oggi impedì, che contro i propositi di tanti ministri, di tanti corpi pubblici, questa quistione venisse regolata. Si doveva considerare un termine utile a prescrivere, a danno del pubblico demanio, il tempo guadagnato con queste opposizioni, cioè premiarle?

Oppone il collega Schupfer che già l'art. 4 accorda facoltà di distruggere gli argini se dannosi, onde nessun danno porta il suo assunto.

Ciò non è esatto per due ragioni.

La prima, perchè per gli argini legittimi quali noi li dichiariamo nell'art. 4, si richiede la necessità per atterrarli. La seconda perchè data la sanatoria a tutti gli argini esistenti (poichè la limitazione del trentennio è da rigettare, perchè darebbe apparenza di buon *gius* a quanto fu contro *ius* operato), si dovrebbero pagare delle indennità per lavori che sarebbero stati fatti in contravvenzione al regolamento del 1841, in opposizione alle ripetute dichiarazioni di tutte le autorità amministrative, giudiziarie e governative, alle discussioni avvenute nelle Camere legislative.

Per tutti fu sempre sinora pacifico che il regolamento del 1841 era in vigore, che si trat-

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1899

tava solo con una nuova legge o con un nuovo regolamento di modificarlo e di coordinarlo ad altre leggi del Regno.

Sarebbe stato far getto della pubblica autorità l'accettare nel progetto una disposizione che significherebbe soltanto, pagare col pubblico danaro le usurpazioni del pubblico demanio e la ostinata ribellione alle leggi ed all'autorità. Sarebbe stato togliere forza anche alla nuova legge, premiando la consaputa violazione di quella tuttora in vigore.

Male fu detto che noi imponiamo la effettiva distruzione degli argini tutti non legittimi, così degli argini maggiori come di quei poveri arginelli, per usare la espressione più volte ripetuta dall'onor. senatore Schupfer.

Non è questo che il progetto dice. Esso distingue fra argini ed argini. Argini che di loro natura sono, o si presumono, legittimi; *sono*, nel caso di espressa concessione; *si presumono*, per quelle generosa dichiarazione dell'art. 4 sugli argini esistenti 20 dicembre 1841. Per tutti questi si dichiara, che quando occorra distruggerli, si farà luogo, secondo i termini di ragione, a un compenso, se danno vi è stato, e secondo i criteri ivi indicati e le norme più benigne generali per cessazione di concessione di cose pubbliche.

Neppure per gli argini che non sono legittimi, e non si possono presumere tali perchè furono costruiti contro divieto espresso della legge e mentre essa ne ordinava la distruzione, abbiamo detto che debbano assolutamente essere di fatto distrutti.

Per questi dicemmo: il diritto dello Stato è di distruggerli, perchè sorti illegalmente in un ente di pubblico demanio e con ispregio delle leggi e delle autorità. Ma quando non arrechino pregiudizio di sorta, e siano riconosciuti innocui all'igiene ed al buon regime idraulico della laguna, saranno conservati.

Per il fatto dunque del lasciar sussistere anche gli argini non legittimi, nulla di nuovo chiede l'onorevole Schupfer, quando dice: « Se gli arginelli non sono di danno alla laguna, se non portano pregiudizio, perchè distruggerli? » Ma noi abbiamo anzi detto che, quando non vi è danno, possono essere conservati!

Si obietta che rimetteremo all'autorità amministrativa la relativa decisione. Ma chi volete sia giudice? l'interessato? Trattasi di un

bacino di pubblico demanio e sarà l'interessato colui che giudicherà se è di danno o no l'argue alla laguna, l'interessato che per il suo interesse lo eresse e lo mantenne senza concessione?

Lasciate che ne sia giudice il naturale tutore di questa laguna. Nessun altri può esserlo. Non l'autorità giudiziaria. Non è atto di gestione. Chi esercita l'impero non può essere che l'autorità amministrativa.

Voi dite: Ne fate giudice un prefetto o poco cognito o poco indipendente dal Genio civile. Rispondo: Le nostre leggi consentono sempre i reclami all'autorità superiore contro i decreti prefettizi. Non è indicato il prefetto che come rappresentante locale del Governo.

Noi dell'Ufficio centrale confidiamo poi pienissimamente che, dove non sarà richiesta dall'incolumità lagunare la distruzione, essa non verrà ordinata dall'autorità.

Siamo certi che nessun Governo nazionale, per puro capriccio di gettar via degli argini, di danneggiare degli interessi privati che possono essere rilevanti e che in ogni caso giova, fin che è possibile, di far salvi, decreterà la distruzione con danno di un'industria rispettabilissima.

Il progetto vuole questo soltanto: che quel giorno, in cui fosse da ordinare l'abbattimento di un argine non legittimo, perchè è di pregiudizio all'igiene o alla laguna, non debba lo Stato, per far valere un suo diritto, pagare compensi per una occupazione illegittima. Quindi ci pare che non una linea del nostro progetto abbia pecche. (*Molto bene*).

PELLEGRINI. Ma si è detto: Il regolamento del 1841 a cui fate appoggio non ha più esistenza giuridica, perchè la cancelleria aulica disse nella nota interna d'ufficio 6 ottobre 1841 (non pubblicata col regolamento sebbene in esso richiamata) « che il Governo avrà cura d'inserire nella circolare colla quale si pubblicherà il detto regolamento, la precisa clausola che il medesimo viene attivato in modo provvisorio ed in via d'esperimento per la durata di 3 anni, laonde nel frattempo possa l'esperienza consigliare le più utili modificazioni per un definitivo provvedimento ».

Ora si mette innanzi questa teorica nuova, che con l'espri dei tre anni la legge è cessata *ipso iure*.

Prima di tutto avverto che l'argomento sud-

detto riducesi soltanto ad accusare il Governo veneto d'inosservanza a quanto era scritto nella circolare della Cancelleria aulica. Ma nessuno potrebbe erigersi a giudice dei rapporti interni d'ufficio, o del perchè il Governo non seguì *ad litteram* le istruzioni superiori, forse modificate, le quali ora soltanto pubblicamente constano risultanti da una nota interna d'ufficio mai pubblicata.

Certo quanto si contiene nella circolare della Cancelleria aulica non ha forza di legge per difetto di pubblicazione.

Il Governo nel pubblicare il regolamento del 20 dicembre 1841 e nell'inserirlo negli atti ufficiali del 1844, e precisamente nel volume pubblicato dopo il 30 giugno 1844 e non nel primo volume di quell'anno come crede il senatore Schupfer, non accenna minimamente a questa durata di 3 anni.

La nota governativa di pubblicazione cita la circolare della Cancelleria aulica 6 ottobre 1841 e dichiara che il regolamento è provvisorio, ma non segna il limite di 3 anni alla provvisorietà.

Dunque questa prefazione dei 3 anni non ebbe valore che nei rapporti interni fra le due autorità che dovevano fra loro decidere se, quando e come, fosse da modificare il regolamento secondo la esperienza.

Poi noto, che nel regolamento del 1841 sono espressamente abrogate tutte le leggi precedenti. Per cui, data la teorica avversaria, si presenta questo dilemma: O voi volete sostenere che fu proposito del legislatore del tempo quello di lasciare la laguna veneta senza alcuna legge allo spirare dei tre anni; e questo è inammissibile, mentre nelle premesse della notificazione governativa, che precede il regolamento del 1841, il Governo riconosce tutta l'importanza che ha la laguna e la necessità di una legge speciale che la tuteli.

O altrimenti dovete sostenere, che allo spirare del triennio, e con esso del regolamento del 1841, tornarono in vigore *ipso iure* tutte le leggi venete. E io vi domando, in questa seconda ipotesi, se sarebbe un bel servizio reso ai possessori delle valli dichiararli, dal 1844 in poi, soggetti a tutte le leggi venete, che resterebbero ancora in vigore per effetto di questa nuova teorica messa innanzi cinquant'anni

dopo la pretesa cessazione del regolamento lagunare.

Questa recente trovata, della quale si è fatto tanto chiasso, non serve nemmeno allo scopo per cui fu escogitata. Vorrebbe dimostrarsi, che i lavori fatti dopo il 1844 furono in buona fede eseguiti dai possessori delle valli, avendo creduto che col 1844 fossero cessate le proibizioni di ogni costruzione contenute nel regolamento del 1841. Ma siccome invece è un fatto incontestabile e da mille documenti provato che i possessori, e tutte le autorità giudiziarie e amministrative, sempre ritennero, fin ora, come riterranno anche in avvenire, che il regolamento del 1841 era ed è in pieno vigore, così la pretesa buona fede, per la supposta caducità *ipso iure* del regolamento, è un sogno che troppo tardi si vorrebbe desumere dalla circolare della Cancelleria aulica, la esumazione della quale non ha che una vita di pochi mesi.

Ma finalmente questo magnificato argomento non avrebbe dovuto nemmeno essere enunciato, perchè fu già anticipatamente smentito dalla Cancelleria aulica medesima, la quale si vorrebbe che avesse dichiarato nullo ed inesistente il regolamento a partire dal 1844. Ho qui una nota di questa stessa Cancelleria aulica in data 3 maggio 1846. In quel giorno, concederà l'egregio collega Schupfer, che i tre anni dal 20 ottobre 1841 sono di lunga mano passati.

In questa nota 3 maggio 1846 la Cancelleria aulica riconosce espressamente, che era in quel giorno sempre in vigore il regolamento del 1841. Difatti la Cancelleria aulica nel 1846 era stata invitata ad approvare un regolamento relativo all'ancoraggio nel porto di Venezia. Essa, parlando di questo argomento, dice nel suo primo considerando che tale regolamento sull'ancoraggio, comprendente la particolare disciplina ivi indicata, « forma la continuazione in dettaglio del regolamento lagunare 21 dicembre 1841 il quale contiene le generali disposizioni da osservarsi per la conservazione della laguna di Venezia ».

È dunque evidente, che se la stessa Cancelleria aulica nel 1846 approvava un regolamento in tanto in quanto era conforme alle disposizioni del regolamento del 1841; ciò significa che il regolamento del 1841 per la stessa Can-

celleria aulica era tuttora in vigore anche nel 1846.

Dissi già essere da tutti ammesso, anche nella scrittura di coloro che si sono rivolti con le loro petizioni al Senato, che la Laguna Veneta è un pubblico demanio. Cosa consegue da ciò secondo le teoriche giuridiche fin oggi note e da tutti accettate? Saranno, dice il professor Schupfer, sostituite in futuro da teoriche nuove e diverse. Delle teoriche che saranno professate da coloro che questi nostri tempi chiameranno antichi, io non posso parlare; perchè se ho obbligo di conoscere quelle che fino oggi sono accolte, non posso pronunciarmi su quelle vaticinate per i secoli venturi. Secondo le teoriche accolte finora è indiscutibile, che; così detti, e mal detti, *beni di pubblico demanio* non sono che cose pubbliche. Sono cose sottratte intieramente al commercio; non appartengono al patrimonio di alcuno, nemmeno dello Stato: di esse non può disporre, per modo di alienazione, nemmeno il principe. Non è che per legge, ed in casi determinati, che si può fare di esse concessioni perpetue, fino a che con servano la destinazione e servono all'uso per cui rivestono le qualità di pubblico demanio, che investe la cosa intera, ed ogni parte e frazione di essa.

Se questa condizione di demanio pubblico è desunta, come avviene specialmente quando si tratta di un patrimonio per destinazione, dalla intima essenza e natura delle cose, è evidente che fino a tanto che perdura la causa perdura l'effetto. Quindi se per esempio il porto è demanio pubblico finchè serve per porto, non c'è disposizione di uomo che possa turbare questo rapporto, perchè è il fatto stesso che mantiene il carattere di porto, mantiene e rende immamente e perpetuo il suo carattere di pubblico demanio.

Così fu ed è demanio pubblico tutta la laguna (consideratela pure come lago, se non volete come porto, come è dichiarata per legge, o come parte costitutiva del porto). Tutta lo è, perchè fu già dimostrato che anche la cosiddetta laguna morta non è che una laguna meno viva, come bene disse ieri l'onorevole relatore, nella quale l'onda arriva a vivificarla, quando non sia artificialmente arrestata o impedita. Non è la laguna così detta morta, come già provammo, un bacino abbandonato. Non con-

corre per essa quel caso che fa cessare, per la natura delle cose, il demanio; cioè che l'onda marina non arrivi mai a toccarla.

È noto in diritto che se anche il lido per condizioni o modificazioni accidentali resti qualche tempo scoperto, ciò non basta a sottrarlo al pubblico demanio, quando nelle alte maree le acque lo raggiungano.

E siccome tutti ammettono che ci sono giorni e stagioni nell'anno in cui tutta la laguna morta è coperta dalla marea, così essa ha sempre continuato, per ragione intrinseca delle cose, ad essere pubblico demanio.

Come parlare di possesso acquistato per occupazione di parte della laguna, cioè di cosa che era e mentre era di pubblico demanio? Sono due concetti che a vicenda si escludono l'idea del possesso, vale a dire l'idea di un bene detenuto con l'animo di averlo come proprio, e l'idea di pubblico demanio, che non può essere nel patrimonio di alcuno, nemmeno nel patrimonio dello Stato.

Certo che una cosa può perdere la qualità di pubblico demanio, giusta la teorica della sclassificazione.

Noi pure la conosciamo; anzi ne abbiamo fatta applicazione nell'articolo primo, al quale corrispondono altri articoli del progetto nei limiti in quello segnati.

Dicemmo nel copoverso dell'art. 1 che « i terreni che dopo il 1791 per sola forza di natura » perchè se alcuno artificialmente ha impedito il moto dell'onda marina per procurarsi un terreno sopraelevato o per conservarlo tale non vogliamo premiare l'artificiosa sottrazione « si sieno sopraelevati all'area quale era nel bacino lagunare si da non essere sommergibili neppure dalle alte maree, ecc., ecc. » « dalle alte maree » perchè queste bastano a mantenere il carattere della demanialità, « sebbene divenuti patrimoniali dello Stato o di altri, sono, ecc., ecc. ».

Con questa disposizione abbiamo fatto pieno omaggio all'art. 429 del codice civile, il quale dichiara, che « i terreni che più non abbiano tale destinazione (per cui sono demanio pubblico) e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati ad uso pubblico e alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato ». E dal giorno di tale cessazione noi abbiamo riconosciuto l'applicabilità

di tutti i principî del diritto privato anche a favore di privati possessori a danno del demanio dello Stato; onde dicemmo « sebbene divenuti patrimoniale dello Stato o di altri ».

Ma fino a tanto che dura la destinazione, non si può parlare di possesso nè di legittime occupazioni private, le quali, ripeto, sono repugnanti alla ragione intrinseca delle cose. Occorre una vera sclassificazione perchè cominci a sorgere la possibilità del possesso privato. Vi sono teoriche diverse ed opposte più o meno austere, ma esse riguardano esclusivamente l'elemento formale della sclassificazione, cioè il modo di constatarla.

La teoria più severa non ammette che possa mai aver luogo la sclassificazione, se non è espressamente decretata dell'autorità. Questo dispone anche l'art. 157 del nostro Codice di marina mercantile.

La teoria media non richiede il decreto di sclassificazione quando non sia intervenuto un decreto per classificare la cosa come di pubblico demanio.

La teoria più larga, accettata e insegnata da uno dei maggiori civilisti contemporanei, che abbiamo l'onore di avere qui nostro collega, si accontenta, per l'elemento formale, anche della tacita e presunta cessazione della demanialità per cessazione della destinazione ad uso pubblico, ma non è ammissibile che quando vi sia un diuturno ed immemorabile uso contrario a quello che costituisce il pubblico demanio.

Questo diuturno, permanente ed immemorabile uso contrario potrà bastare per ammettere che concorra in data specie di fatto l'elemento formale della sclassificazione.

Ma nessuno ha mai detto che dall'elemento essenziale della sclassificazione si possa fare a meno; cosicchè si possa ammettere questo assurdo, che continui la destinazione di una cosa, laguna di Venezia, ad uso pubblico, porto, e che nello stesso tempo una parte sostanziale di essa cessi di essere di pubblico demanio e sia entrata nel patrimonio privato.

Dissi e ripeto che, indipendentemente dalla dichiarazione di demanialità della laguna tutta così espressamente affermata nelle leggi venete, e così chiaramente ripetuta nel regolamento austriaco del 1841, circostanza questa che secondo una delle tre riferite teoriche, basterebbe per rendere necessario un espresso decreto di

sclassificazione, sono sufficienti le disposizioni del Codice austriaco per venire alle identiche conseguenze che dipendono dalle disposizioni del Codice civile italiano e da quello della marina mercantile.

Dunque inutile la questione se sia o no in vigore il regolamento del 1841; se vi siano o no stati titoli in origine di proprietà, di fronte al principio da nessuno qui oppugnato, che la laguna è di pubblico demanio.

Ammesso questo principio, le applicazioni che ne facemmo al proposito diventano del pari inoppugnabili, perchè ne sono una conseguenza logica e giuridica irrecusabile.

Fu detto dal senatore Schupfer che il progetto è ispirato a sentimenti austriaci, perchè le disposizioni sue sono ricalcate sulle norme dettate dal dominatore straniero.

Eh! onor. Schupfer, creda che non sono io proprio quello che abbia avuto simpatie e tenerezze per quanto mai ricordi le disposizioni del Governo austriaco e la sua indebita signoria nel nostro paese. Ma il sentimento più vivo di patriottismo non può indurmi a confondere le disposizioni amministrative con quelle politiche del Governo austriaco.

Creda che se d'accordo con gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, a parte alcune disposizioni eccessivamente severe, e per questo da noi modificate o abbandonate, trovai buone molte delle disposizioni dettate dal Governo austriaco nel regolamento del 1841 per la laguna e che furono perciò accettate in questo progetto, non resi ciò facendo omaggio alla sapienza del legislatore straniero, fu omaggio reso alla sapienza dei nostri maggiori che avevano dettato le norme fondamentali in materia, riassunte e coordinate poi nel regolamento del 1841.

Piuttosto chi tollera gli abusi e mal difende la laguna s'ispira al sentimento ostile del Governo austriaco verso Venezia: a quel sentimento per cui l'autorità austriaca, pur mantenendo in vigore il regolamento, non ne ricercava, non ne puniva le contravvenzioni, favoriva piuttosto gli usurpatori e i contravventori che non i pubblici ufficiali, incaricati di vigilare alla conservazione della laguna di Venezia. Grandi abusi furono quivi commessi dopo il '48. La rilassatezza fu la più manifesta da parte del Governo austriaco, o per vendicarsi della eroica

resistenza, o perchè intendesse l'alto significato della lotta nazionale del '48 e di quanto si apprestava da italiani in terra italiana, e prevedesse che per pochi anni avrebbe ancora potuto tenere la signoria in un porto, per la cui conservazione, per la cui grandezza non aveva più alcun interesse, ed ogni suo atto era rivolto a favorire un altro porto. Quelli furono gli anni in cui agli abusi non si fece argine dal Governo straniero, ed i Veneti non avevano che un solo pensiero, di ogni altro interesse dimentichi, la lotta di ogni giorno contro di esso e il pensiero di mantenerla vigorosa e costante in tutti i modi possibili.

Dunque è l'italianità della laguna veneta che noi difendiamo, e vogliamo tolti quegli abusi che il Governo austriaco ha negli ultimi anni sollevato e favorito. (*Bravo, benissimo*).

Dovrei rispondere alle considerazioni esposte oggi dall'egregio collega Schupfer.

Io so che gl'intendimenti suoi concordano perfettamente con i nostri. So che egli è stato mosso a parlare contro alcune disposizioni, anche essenziali, del progetto pur dichiarando che avrebbe votato con noi, eccitato dal dubbio che nel progetto non si fosse fatto abbastanza per il porto di Chioggia.

Io sono sicuro che questa sua preoccupazione, del resto ingiusta, mi permetta di dirglielo, fu la sola ragione che mal lo dispose verso il progetto di legge e verso la Commissione ministeriale che formulò il primo disegno.

Dico che questa sua preoccupazione o censura è ingiusta.

Tutti noi abbiamo cara Chioggia ed il suo porto: ed io ancora più, se è possibile, dei miei colleghi dell'Ufficio centrale, perchè ricordo sempre con alta compiacenza di avere avuto l'onore di rappresentare, con altri amici, anche la città di Chioggia alla Camera elettiva.

Già prima d'ora ci furono fatte altre vive ed insistenti premure dall'onorevole ed attuale rappresentante politico di Chioggia, perchè l'Ufficio centrale facesse un passo di più a favore del ristabilimento del porto di Chioggia, sostituendo un articolo di legge all'ordine del giorno da noi proposto al Senato. Ma anche a quelle calde ed affettuose premure abbiamo dovuto rispondere, essere legalmente

impossibile il desiderato articolo di legge. Non potevasi in questo progetto di legge inserire un articolo nel quale si stabilisse la sistemazione del porto di Chioggia, mentre non abbiamo un progetto tecnico che indichi come si debba ottenere questa sistemazione; non sappiamo la spesa che può importare tale sistemazione: e mentre sappiamo che vi è disaccordo fra gli idraulici se convenga meglio all'uopo la costruzione di due dighe o se possa bastare la costruzione d'una diga soltanto.

Che potevamo fare noi? Sostituirsi al potere esecutivo, invaderne il campo, arrogarcene le attribuzioni?

Voleva forse il senatore Schupfer che, accogliendo un articolo sulla sistemazione del porto di Chioggia, fossimo tanto incauti da compromettere le sorti dell'intero progetto di legge che tanto interessa e che tanto aspettiamo da sì lungo tempo, mettendo il Governo, insistendovi, in posizione forse di dover ritirare il progetto di legge per un articolo che sarebbe stato la negazione della facoltà spettante al potere esecutivo?

Nulla di più quindi potevamo noi fare per Chioggia che invitare il Senato ad esprimere il desiderio (ed in sostanza anche lei, onor. Schupfer, a questo riduce oggi il suo emendamento modificato) che il Governo nel più breve termine possibile, ed appena ne abbia i mezzi, provveda per le opere e i lavori richiesti per il porto di Chioggia.

Mi dica di grazia il senatore Schupfer, che differenza trova egli fra il suo emendamento quale lo ha oggi ridotto, e l'ordine del giorno della Commissione che suona: « Il Senato, riconoscendo la necessità di provvedere al miglioramento e alla difesa del porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione, invita il Governo a provvedere alle opere necessarie nel più breve tempo possibile? »

Non dice quest'ordine del giorno quello stesso che il senatore Schupfer vorrebbe far dire all'articolo di legge, secondo l'emendamento odierno? Anzi il nostro ordine del giorno dice di più, perchè con l'articolo di legge si vincola l'azione governativa, si coarta il Governo a non far nulla, finchè non sia venuto innanzi al Parlamento con un progetto di legge ed il progetto non sia stato approvato.

Noi, invece, spingendo il Governo a fare ogni

suo possibile a favore del porto di Chioggia, confidiamo, che con la buona volontà e con la libertà d'azione che gli è propria, nei limiti dei suoi mezzi vorrà sollecitare quei provvedimenti a favore del porto di Chioggia che noi raccomandiamo non meno caldamente dell'onorevole Schupfer.

Resta l'altra sua osservazione: che a nulla giovano gli ordini del giorno i quali passano dimenticati col giorno in cui furono votati!

Noi invece abbiamo fiducia nell'efficacia di un invito sorretto dall'alta autorità del Senato. Non è l'Ufficio centrale che faccia una raccomandazione al ministro. Se il Senato onorerà del suo voto l'ordine del giorno, la nostra premurosa raccomandazione acquisterà tutta l'importanza e l'autorità che le dà il Senato. Senza disconoscere l'alta autorità di questo, non si può consentire che un invito fatto al Governo dal Senato non abbia alcuna efficacia pratica.

Certo che se ragioni finanziarie impediranno la più sollecita esecuzione dell'opera di risanamento del porto di Chioggia, si dovrà attendere per l'esecuzione dell'ordine del giorno. Ma di fronte alla impossibilità del bilancio, un articolo di legge non avrebbe sorte diversa dall'ordine del giorno.

Quante leggi non abbiamo avute, le quali ordinavano, anche a scadenza fissa, o la cessazione di certi carichi per gli enti locali o certe opere da farsi dal Governo, eppure rimasero lettera morta, perchè le difficoltà finanziarie resero impossibile di eseguirle.

Ora io dovrei rispondere ad altre considerazioni dell'egregio senatore Schupfer. Ma non creda che sia per mancanza del dovuto riguardo se non incontro alcune altre sue osservazioni o rapporto alla valle Morosini, o rapporto ad altre disposizioni del progetto di legge. Ometto di farlo perchè vorrei che delle cose minori noi lasciassimo pel momento di discutere. Credo che le questioni sorte, per esempio, fra qualche valle chiusa e qualche consorzio di scolo, non sieno questioni da portare in Senato. Esse sono e devono rimanere estranee al progetto di legge ed alla sua discussione. Sia o non sia vero che le valli hanno danno dagli scoli e danno ingiustamente arrecato: abbiano o non abbiano diritto ad indennità dai consorzi o dai proprietari singoli dei fondi scolanti, noi dobbiamo lasciare all'autorità giudiziaria che de-

cida le questioni e pronunci nella sua sapienza. Perchè intervenire con la nostra discussione in dibattiti di diritto privato, forse turbando la serenità del giudizio del magistrato col manifestare qui un'opinione piuttosto favorevole agli uni che agli altri. (*Approvazioni*).

Perciò non voglio avvertitamente entrare in un campo che credo debba rimanere libero agli apprezzamenti dell'autorità giudiziaria. L'onorevole Schupfer parlò come se numerose controversie giudiziarie esistessero tra consorzi scolanti e possessori di valli. So di una transazione anni sono seguita e so di una sola causa oggi pendente. È ciò forse cosa che meriti i nostri riflessi? Se mi si provasse che il nostro progetto di legge impedisce o turba l'esperimento dell'azione giudiziaria dei privati contendenti per far valere dei diritti privati, interviene nei rapporti che devono essere rimessi alla decisione dell'autorità giudiziaria, l'Ufficio centrale si farebbe obbligo di modificare il progetto. Ma siccome il progetto non turba menomamente l'esercizio dell'azione degli uni, nè la difesa degli altri, noi amiamo non seguire l'onorevole Schupfer su questo campo, nel quale è molto pericoloso che si entri nelle discussioni legislative. (*Approvazioni*).

Un'altra parola intorno alla proposta fatta dal senatore Schupfer nell'intendimento di diminuire i danni che per esso gli scoli delle campagne arrecarono alle valli. Prendo atto delle sue dichiarazioni odierne, nelle quali riconobbe che non è possibile pensare a sopprimere gli scoli in laguna dei terreni di terraferma. Dunque non rimane il dissenso che circa il modo per rendere meno dannosa alla laguna questa necessità di natura, che la laguna costituisce il bacino scolante della vicina terraferma.

Dei due partiti accennati e discussi dall'amatissimo nostro relatore e anche dal senatore Schupfer indicati, si persuada l'onorevole collega che quello di condurre più avanti o in laguna viva, o verso la laguna viva, gli scoli della campagna, non solo richiederebbe una enorme spesa per la sua attuazione, ma metterebbe a pericolo seriamente la pubblica salute e farebbe a poco a poco la rovina di Venezia.

L'onor. Schupfer dice: io non domando che questa condotta delle acque di scolo più avanti

in laguna avvenga mediante un'arginatura nella laguna stessa praticata. Ma come vuol allora raggiungere il suo intento? Forse mediante un sotto-passante?

Poichè la idea del senatore Schupfer si fonda su questo, che quanto è maggiore e più corrente la massa d'acqua nella quale gli scoli andranno a mescolarsi, tanto minori ne saranno i danni, si dovrebbe finire col portarceli nella laguna di S. Marco. E questo regalo, onorevole Schupfer, non lo vogliamo.

E la spesa? Appunto per riguardo a questa non possiamo, nello stato delle nostre finanze, chiedere l'altro provvedimento, nel quale io credo che gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale o almeno l'onorevole relatore, concorderebbero, quello di un collettore che, seguendo la linea di conterminazione, raccogliesse tutti gli scoli.

Si può augurarselo, non credere che il Governo, in questo momento, possa darvi mano. Nè nelle condizioni presenti sarebbe serio fare una raccomandazione in questo senso, anche perchè si tratta di un progetto che potrà essere lusinghiero, ma che non fu in alcun modo studiato con secure basi di fatto.

Io chiedo venia al senatore Schupfer se, nella necessità di por termine finalmente al mio dire, dopo avere così a lungo parlato, forse dimentico di rispondere a qualche altra sua considerazione.

Confido in ogni caso, onor. Schupfer, che per l'affetto vivissimo che, come noi, Ella porta a tutta la laguna veneta ed all'estuario, Ella non solo manterrà la sua dichiarazione di dare voto favorevole al progetto, ma vorrà contribuire a far sì che questo voto sia unanime da parte del Senato.

L'onor. Sormani-Moretti espose una idea, degna di studio, sul comune lagunare per tutto l'estuario veneto, e parlò di alcuni porti minori.

Ma siccome tutto ciò è cosa che, a sua stessa dichiarazione, non riguarda il presente progetto di legge, e contiene piuttosto un desiderio manifestato al Governo perchè faccia studiare le proposte questioni, lascio che su ciò il Governo risponda e noi ce ne occuperemo quando il Governo credesse di presentare un relativo disegno di legge.

E conchiudo, domandando scusa al Senato se lo ho troppo a lungo tediato. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora avrebbe facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Stante l'ora tarda, prego il signor presidente di permettere ch'io parli nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Allora possiamo rinviare a domani il seguito della discussione; ma mi parrebbe opportuno che il Senato chiudesse ora la discussione generale, riservando la parola al ministro.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Dichiaro, quindi, chiusa la discussione generale.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Continuazione della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia ».

La seduta è sciolta (ore 18 e 25).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1899 (ore 14)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche